

Comune di Cologno al Serio

Provincia di Bergamo



**Bilancio Consolidato
Per l'esercizio 2021**

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 2021

COMPRENSIVA DELLA

NOTA INTEGRATIVA

(Allegata a DGC di approvazione dello SCHEMA del Bilancio Consolidato 2021)

(Allegata a DCC di approvazione del Bilancio Consolidato 2021)

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Chiara Lalumera)

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cologno al Serio
Bilancio consolidato al 31.12.2021

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Indice

<i>Premessa</i>	2
<i>1. Finalità del Bilancio consolidato</i>	2
<i>2. Riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi</i>	2
<i>3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cologno al Serio</i>	6
<i>4. Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cologno al Serio</i>	7
<i>5. Il Conto Economico consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica</i>	8
<i>6. Lo Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica</i>	9
<i>7. La composizione delle risultanze</i>	11
<i>8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato</i>	13

PREMESSA

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione riporta i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e si completa della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

1. FINALITÀ DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cologno al Serio rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 82 del 12.07.2022.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Cologno al Serio conduce la propria attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI

Dal punto di vista operativo, il bilancio consolidato è stato introdotto nell'ambito della riforma che ha dato corso al processo di armonizzazione contabile. È disciplinato, in particolare, dal D.lgs. 118/2011, artt. 11-bis e seguenti ed allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"; per quanto non specificatamente previsto è fatto rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Con l'ultimo D.M. 1° settembre 2021 sono stati apportati aggiornamenti al principio contabile applicato del bilancio consolidato ed agli schemi collegati che hanno, in particolare, riguardato il consolidamento con metodo integrale delle partecipazioni totalitarie e la rappresentazione delle quote di pertinenza di terzi.

Il bilancio consolidato rientra ormai tra gli strumenti contabili ordinari per il presidio dell'andamento economico patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, nel caso specifico esteso a tutti quegli organismi, anche di natura privatistica, che hanno in essere un rapporto di controllo e committenza con le amministrazioni pubbliche.

Tale funzione è testimoniata anche dai numerosi orientamenti e dalle pronunce che sempre più gli organi di controllo stanno formalizzando in ordine alle corrette procedure di predisposizione e formalizzazione del bilancio di gruppo.

Tra queste si segnala la deliberazione n. 114/2021/PRSE con cui la Corte dei Conti Veneto ha evidenziato *l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche all'uopo sottolineando come, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria".* In materia era già intervenuta anche la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 88/2020/PRSE, che, sottolineando l'indispensabile ruolo coperto dai flussi informativi confluiti nelle banche dati pubbliche e nel riscontrare un erroneo caricamento di dati sulla BDAP, aveva altresì evidenziato la necessità che l'Ente operi *"senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare"*.

Sempre con la deliberazione n. 114/2021/PRSE, la Corte dei Conti Veneto ha altresì richiamato l'attenzione sulle misure sanzionatorie statuite dall'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016, *"che impongono il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili"*. Nel merito si ricorda che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di una serie di atti contabili, di cui nel caso concreto il bilancio consolidato, ed in caso di mancato invio degli stessi alla BDAP, risulta difatti preclusa la possibilità per l'ente inadempiente di portare a termine delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. La Corte dei Conti Valle d'Aosta, con la pronuncia n. 5/2021/PRSE, ha altresì chiarito che, in caso di tardiva trasmissione dei documenti previsti alla BDAP, costituiscono violazione del divieto di cui all'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016 anche quelle assunzioni definite precedentemente ma aventi decorrenza del rapporto di lavoro all'interno del periodo di divieto. Come evidenziato dalla Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 2/2022/PRSE, il divieto opera anche nei confronti di *"contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della richiamata disposizione"*.

È importante sottolineare come le conseguenze delle irregolarità nell'approvazione del bilancio consolidato possano anche determinare ipotesi di danno erariale; nella pronuncia n. 41/2020, la Corte dei Conti Marche aveva rilevato responsabilità nei confronti di dirigenti comunali che avevano posto in essere assunzioni in violazione di quanto previsto all'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. 113/2016, provvedendo a sanzionare gli stessi configurando una fattispecie di danno erariale. Altresì con la Sentenza n. 105/2022, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale centrale d'Appello, ha condannato il comportamento di un dirigente che ha provveduto all'assunzione di personale, seppur informato della mancata approvazione del bilancio consolidato entro i termini, in quanto, trattandosi di divieto *"assoluto e inderogabile"*, tutte *"le condotte poste in essere in violazione dello stesso rendono nulli gli atti che ne conseguono"*, proseguendo la nullità fino al momento dell'adempimento dell'onere da parte dell'Amministrazione. Secondo la Corte, l'illiceità della condotta del dirigente non può essere scriminata sulla base della *"presunta necessità"* e assenza di *"interesse personale"* da parte dello stesso poiché *"il "buon" fine non può giustificare il mezzo adoperato"*.

Dal punto di vista più strettamente procedurale, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, nella deliberazione n. 2/2020/FRG, si è espressa sui termini di approvazione del perimetro di consolidamento specificando che *"secondo il principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 il Bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce. Una prima delibera di Giunta ... di individuazione di due elenchi, uno contenente gli Organismi e gli Enti del GAP e uno contenente i predetti soggetti facenti parte del*

perimetro di consolidamento, dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno. Tenuto però conto che nel paragrafo 3.1, secondo capoverso del citato principio contabile, vengono consentiti aggiornamenti ai due elenchi menzionati e che, per le verifiche di rilevanza richieste dallo stesso paragrafo 3.1 è opportuno il Rendiconto dell'anno di riferimento, che l'Ente approva entro il 30 aprile, se ne desume la possibilità di adottare delibere di Giunta di aggiornamento degli elenchi GAP e definizione del perimetro di consolidamento anche successive al 30 aprile, nel rispetto, comunque, del termine di approvazione del Bilancio consolidato del 30 settembre di ciascun anno". La medesima pronuncia, nell'esaminare alcuni passaggi tecnici del processo di aggregazione dei singoli bilanci nel documento consolidato, ha evidenziato come, pur riconoscendo la possibilità di ammettere, nelle direttive specifiche che ogni ente capogruppo è tenuto ad emanare nei confronti dei propri organismi, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione, ha altresì evidenziato come la stessa facoltà non possa però prescindere dalla ratio del principio di uniformità sostanziale, per la quale l'applicazione di criteri di valutazione uniformi consente di rendere intellegibile e veritiero il bilancio consolidato della Capo Gruppo.

Sempre la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con delibera n. 5/2021/PRSE, ha evidenziato come il mancato invio delle comunicazioni inerenti l'inclusione della partecipazione nel perimetro di consolidamento e delle direttive rappresenti "un'irregolarità che evidenzia un mancato presidio di aspetti di governance necessari quanto doverosi nel rapporto tra Ente capogruppo ed enti partecipati tenuto altresì conto che il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo che ne deve coordinare l'attività".

Nel medesimo parere la Corte ha altresì fornito ulteriori indirizzi; in particolare:

- ha sottolineato come risulti essenziale che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio consolidato, ex art. 11-bis, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011, siano presenti i contenuti minimi richiesti dal punto 5 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 in quanto l'eshaustività e trasparenza dei contenuti richiesti mira "a fornire, a chiunque ad essa si approcci, un quadro preciso e, soprattutto, comprensibile di quanto posto in essere dall'Ente".
- accertando la presenza di difformità nella documentazione inerente il bilancio consolidato di un ente locale, ha altresì ricordato che "al fine di valutare in concreto se e in che misura gli errori rilevati possano effettivamente inficiare il bilancio consolidato 2018 (ed anche quello del 2019, nell'invarianza dei saldi dovuti che da tali errori derivano), occorre far riferimento al principio di rilevanza, ovvero alla significatività ex se dell'errore, anche in rapporto al relativo impatto sul bilancio. Ciò si ricava da quanto riportato al postulato n. 6, dell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011: Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari". In tal senso sarà onere dell'ente locale provvedere alla correzione delle incongruenze rilevate "in ossequio ai principi di veridicità, attendibilità e correttezza dei documenti contabili" apportando "rettifiche ai valori errati in sede di approvazione del bilancio consolidato 2020" nonché "dandone atto, in modo dettagliato, esaustivo e intellegibile, nella relativa nota integrativa".
- ha evidenziato come, in caso di differenza di annullamento negativa, "qualora l'eccedenza negativa non sia riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, è possibile costituire una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "Riserva di consolidamento"

Ulteriormente, si segnalano pronunce anche in materia di definizione del perimetro di consolidamento. Nel dettaglio, la Corte dei Conti Lazio (Delibera n. 4/2021/PRSE), intervenendo in materia di eccezioni al principio di irrilevanza, ha ricordato che, anche in caso di partecipazioni infinitesimali dell'ente, "confluiscono nel perimetro del consolidamento le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo". In tal senso il principio dell'irrilevanza viene meno nel caso in cui enti e società siano destinatari di affidamento diretto; tale affidamento rileva anche nel caso in cui "non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme

di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica".

Sempre in materia di eccezioni all'obbligo di consolidamento, la Corte dei Conti Piemonte (Delibera n. 66/2021/PAR), chiamata ad esprimersi sulla possibilità di ricondurre nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di consolidamento per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate" (paragrafo 3.1 lett. b) dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011) quegli organismi che presentino difformità temporale nei bilanci "atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all'ente incluso nel "g.a.p." di programmare l'esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo", ha ricordato che le previsioni contenute nell'appendice tecnica dell'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118 del 2011 sottolineano che, ai fini della redazione del consolidato, "occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l'uniformità temporale dei bilanci". In tal senso, nell'ambito del quesito posto, non risulta necessario "ricorrere all'eccezione al consolidamento" in quanto "la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell'ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore".

È infine utile ricordare come, a partire dal bilancio consolidato riferito al 31.12.2018, sia stato introdotto l'obbligo, per l'Organo di revisione di ciascun ente capogruppo, di redazione di uno specifico questionario-relazione da indirizzare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti circa la predisposizione del documento contabile di gruppo. L'ultimo questionario-relazione, le cui linee guida sono state approvate con deliberazione n. 16/2020/INPR del 13.10.2020 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, si articola in sei sezioni, di seguito richiamate:

Sezione I - Individuazione GAP e Area di Consolidamento
Sezione II - Comunicazioni e direttive per l'elaborazione del consolidato
Sezione III - Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo
Sezione IV - Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo
Sezione V - Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto
Sezione VI - Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa

Ogni sezione si caratterizza per specifici quesiti a cui l'organo di revisione è tenuto a fornire riscontro nell'ambito della propria attività di controllo.

Rispetto alle suddette Linee guida, al momento della predisposizione della presente relazione, non si rilevano aggiornamenti.

Rispetto al contesto di riferimento, il Comune di Cologno al Serio, nella predisposizione del proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare eventualmente le proprie procedure ai nuovi riferimenti.


Oltre al Bilancio Consolidato, il Comune di Cologno al Serio adotta gli ulteriori strumenti previsti dal legislatore per il monitoraggio dei rapporti con le società partecipate; tra questi assume rilievo la redazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipate; nel corso del presente esercizio, l'ente predisporrà specifica relazione sulle conseguenze delle misure programmate nel 2021 ed approverà i nuovi interventi di razionalizzazione attraverso l'adozione del Piano 2022.

3. LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Di seguito si riporta prospetto riassuntivo del Gruppo Pubblico Locale e del Perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 82 del 12.07.2022.

Organismo partecipato	Tipologia di partecipazione	% di partecipazione	Inserimento nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cologno al Serio"	Inserimento nel perimetro di consolidamento
GE.S.IDRA. S.p.a.	Diretta	15,02%	NO in quanto trattasi di società partecipata non titolare di affidamenti riconducibili dell'Ente capogruppo e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-
SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.a.	Diretta (3,50%) e indiretta tramite Servizi Comunali S.p.a. (0,6828%)	3,50176%	NO in quanto trattasi di società non controllata, a capitale misto pubblico - privato e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-
Uniacque S.p.a.	Diretta	0,92%	SI	SI indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta in quanto trattasi di società in house
Ingegnerie Toscane S.r.l.	Indiretta tramite Uniacque S.p.a. (1%)	0,0092%	NO in quanto trattasi di società non controllata, a capitale misto pubblico - privato e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-
Servizi Comunali S.p.a.	Diretta	0,258%	SI	SI indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta in quanto trattasi di società in house
Micromega Network S.c.r.l. in liquidazione	Indiretta tramite Servizi Comunali S.p.a. (1,12%)	0,0029%	NO in quanto trattasi di società partecipata non titolare di affidamenti riconducibili dell'Ente capogruppo e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-
Azienda Speciale Consortile Solidalia	Diretta	13,16%	SI	SI
Parco regionale del Serio	Diretta	3,50%	SI	SI

Il Perimetro di consolidamento del Comune di Cologno al Serio è quindi così costituito:



4. IL RISULTATO ECONOMICO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Il bilancio consolidato 2021 del Comune di Cologno al Serio si chiude con un **utile consolidato di € 119.417,00**.

L'utile consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il **Conto Economico consolidato** suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Cologno al Serio:

CONTI ECONOMICI	Comune Conto economico 2021 ^[1]	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2021
Componenti positivi della gestione	8.914.648	2.061.052	10.975.700
Componenti negativi della gestione	9.259.185	1.782.115	11.041.301
Risultato della gestione operativa	-344.538	278.937	-65.601
Proventi ed oneri finanziari	-181.926	-28.597	-210.523
Rettifiche di valore di attività finanziarie	78.756	-61.656	17.101
<i>di cui organismi esclusi dal perimetro</i>			-61.302
<i>- GE.S.IDRA S.p.a. in liquidazione</i>			-61.302
Proventi ed oneri straordinari	538.907	2.943	541.850
Imposte sul reddito	107.364	56.046	163.410
Risultato di esercizio	-16.164	135.581	119.417

^[1] Risultanze Conto Economico Capo-gruppo ex DCC n. 25 del 02.05.2022 (di approvazione del Rendiconto 2021)¹, come aggiornate con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 54 del 12.07.2022, ad oggetto "Rettifica delle "RISORSE VINCOLATE" del RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 in esito alle risultanze della Certificazione Covid-19_2021 trasmessa ad RGS ex DM 273932/2021 in data 27.05.2022 – APPROVAZIONE ex Art. 37bis del DL n. 21/2022 (L. 51/2022)".

Si evidenzia che tra le "Rettifiche di valore di attività finanziarie" si rilevano svalutazioni per € 61.302,33 generate dalla rilevazione secondo il criterio del patrimonio netto al 31.12.2021 di quelle partecipazioni escluse dalle procedure di consolidamento.

Si rimanda alla tabella presente nel paragrafo n. 7 della Nota Integrativa per il dettaglio della composizione di tali differenze.

5. IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Conto Economico consolidato**, suddivise per macro-classi.

Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	5.781.966	52,68%
Proventi da fondi perequativi	0	0,00%
Proventi da trasferimenti e contributi	650.198	5,92%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	3.573.387	32,56%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	31.049	0,28%
Altri ricavi e proventi diversi	939.100	8,56%
Totale della Macro-classe A	10.975.700	100,00%

Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	669.101	6,06%
Prestazioni di servizi	5.117.150	46,35%
Utilizzo beni di terzi	139.136	1,26%
Trasferimenti e contributi	750.791	6,80%
Personale	1.918.734	17,38%
Ammortamenti e svalutazioni	2.209.018	20,01%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	17.542	0,16%
Accantonamenti per rischi	10.607	0,10%
Altri accantonamenti	88.291	0,80%
Oneri diversi di gestione	120.930	1,10%
Totale della Macro-classe B	11.041.301	100,00%

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	663	22,92%
Altri proventi finanziari	2.229	77,08%
Totale proventi finanziari	2.892	100,00%
Interessi passivi	188.679	88,41%
Altri oneri finanziari	24.736	11,59%
Totale oneri finanziari	213.415	100,00%
Totale della Macro-classe C	-210.523	

Proventi ed oneri straordinari:

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	280.000	41,97%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	427	0,06%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	257.532	38,60%

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Plusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri proventi straordinari	129.248	19,37%
Totale proventi	667.208	100,00%
Trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	22.466	17,92%
Minusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri oneri straordinari	102.892	82,08%
Totale oneri	125.358	100,00%
Totale della Macro-classe E	541.850	

6. LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cologno al Serio.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Cologno al Serio e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

STATO PATRIMONIALE	Comune Stato patrimoniale 2021 ^[1]	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2021
Totale crediti vs partecipanti	0	2.839	2.839
Immobilizzazioni immateriali	342.073	1.322.337	1.664.410
Immobilizzazioni materiali	30.748.847	332.578	31.081.425
Immobilizzazioni Finanziarie	1.023.692	-882.600	141.092
Totale immobilizzazioni	32.114.612	772.315	32.886.927
Rimanenze	108.831	15.823	124.654
Crediti	1.926.818	593.627	2.520.446
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	6.788	6.788
Disponibilità liquide	3.370.439	402.047	3.772.487
Totale attivo circolante	5.406.089	1.018.285	6.424.374
Totale ratei e risconti attivi	9.743	7.410	17.153
TOTALE DELL'ATTIVO	37.530.444	1.800.848	39.331.292
Patrimonio netto	19.061.642	348.005	19.409.648
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			163.062
- Uniacque S.p.a.			147.616
- Servizi Comunali S.p.a.			5.927
- Azienda Speciale Consortile Solidalia			1.033
- Parco Regionale del Serio			8.486
<i>di cui organismi esclusi dal consolidato</i>			49.362
- S.A.B.B. S.p.a.			49.362
Fondi per rischi ed oneri	345.675	26.714	372.390
TFR	0	63.054	63.054
Debiti	10.332.139	1.179.775	11.511.914

STATO PATRIMONIALE	Comune Stato patrimoniale 2021 ^[1]	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2021
Ratei e risconti passivi	7.790.987	183.299	7.974.286
TOTALE DEL PASSIVO	37.530.444	1.800.848	39.331.292

^[1] Risultanze Stato Patrimoniale Capo-gruppo ex DCC n. 25 del 02.05.2022 (di approvazione del Rendiconto 2021), come aggiornate con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 54 del 12.07.2022, ad oggetto "Rettifica delle "RISORSE VINCOLATE" del RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 in esito alle risultanze della Certificazione Covid-19_2021 trasmessa ad RGS ex DM 273932/2021 in data 27.05.2022 – APPROVAZIONE ex Art. 37bis del DL n. 21/2022 (L. 51/2022)":

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 348.005,24 dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio - pari ad € 135.581,05 -, il totale delle riserve di consolidamento - pari ad € 163.062,10 - e la variazione delle riserve indisponibili per valore delle partecipazioni in organismi non consolidati - pari ad € 49.362,09.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Stato Patrimoniale consolidato**:

STATO PATRIMONIALE	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	2.839	0,01%
Immobilizzazioni immateriali	1.664.410	4,23%
Immobilizzazioni materiali	31.081.425	79,02%
Immobilizzazioni Finanziarie	141.092	0,36%
Totale immobilizzazioni	32.886.927	83,62%
Rimanenze	124.654	0,32%
Crediti	2.520.446	6,41%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	6.788	0,02%
Disponibilità liquide	3.772.487	9,59%
Totale attivo circolante	6.424.374	16,33%
Totale ratei e risconti attivi	17.153	0,04%
TOTALE DELL'ATTIVO	39.331.292	100,00%
Patrimonio netto	19.409.648	49,35%
Fondi per rischi ed oneri	372.390	0,95%
TFR	63.054	0,16%
Debiti	11.511.914	29,27%
Ratei e risconti passivi	7.974.286	20,27%
TOTALE DEL PASSIVO	39.331.292	100,00%

7. LA COMPOSIZIONE DELLE RISULTANZE

Nelle tabelle che seguono viene fornita evidenza dell'incidenza dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, al netto dei rapporti infragruppo, in relazione alle risultanze complessive del bilancio consolidato 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cologno al Serio.

STATO PATRIMONIALE	Bilancio consolidato 2021	Comune di Cologno al Serio [1]		Uniacque S.p.a.		Servizi Comunali S.p.a.		Azienda Speciale Consortile Solidalia		Parco Regionale del Serio		Procedure di consolidamento	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	2.839	0	0,00%	2.839	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Immobilizzazioni immateriali	1.664.410	342.073	20,55%	1.312.304	78,84%	144	0,01%	854	0,05%	9.035	0,54%		
Immobilizzazioni materiali	31.081.425	30.748.847	98,93%	221.182	0,71%	49.914	0,16%	3.204	0,01%	58.279	0,19%		
Immobilizzazioni Finanziarie	141.092	1.023.692	725,55%	21.088	14,95%	310	0,22%	118	0,08%	0	0,00%	-904.117	-640,80%
Totale immobilizzazioni	32.886.927	32.114.612	97,65%	1.554.574	4,73%	50.368	0,15%	4.176	0,01%	67.314	0,20%	-904.117	-2,75%
Rimanenze	124.654	108.831	87,31%	15.202	12,19%	621	0,50%	0	0,00%	0	0,00%		
Crediti	2.520.446	1.926.797	76,45%	437.612	17,36%	9.871	0,39%	112.988	4,48%	33.178	1,32%		
Attività fin. che non cost. imm.ni	6.788	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.788	100,00%	0	0,00%		
Disponibilità liquide	3.772.487	3.370.439	89,34%	60.787	1,61%	34.388	0,91%	240.644	6,38%	66.229	1,76%		
Totale attivo circolante	6.424.374	5.406.068	84,15%	513.601	7,99%	44.880	0,70%	360.419	5,61%	99.406	1,55%		
Totale ratei e risconti attivi	17.153	9.743	56,80%	6.712	39,13%	61	0,36%	614	3,58%	23	0,13%		
TOTALE DELL'ATTIVO	39.331.292	37.530.422	95,42%	2.077.726	5,28%	95.309	0,24%	365.209	0,93%	166.743	0,42%	-904.117	-2,30%
Patrimonio netto	19.409.648	19.082.612	98,32%									327.036	1,68%
<i>di pertinenza del Gruppo</i>	<i>19.409.648</i>	<i>19.082.612</i>	<i>98,32%</i>									<i>327.036</i>	<i>1,68%</i>
<i>di pertinenza di terzi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>									<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Fondi per rischi ed oneri	372.390	345.675	92,83%	26.376	7,08%	233	0,06%	105	0,03%	0	0,00%		
TFR	63.054	0	0,00%	38.509	61,07%	998	1,58%	23.548	37,35%	0	0,00%		
Debiti	11.511.914	10.330.307	89,74%	976.048	8,48%	32.095	0,28%	146.008	1,27%	27.456	0,24%		
Ratei e risconti passivi	7.974.286	7.790.987	97,70%	511	0,01%	1.300	0,02%	181.303	2,27%	186	0,002%		
TOTALE DEL PASSIVO*	39.331.292	37.549.582	95,47%	1.041.444	2,65%	34.626	0,09%	350.964	0,89%	27.641	0,07%	327.036	0,83%

*per gli organismi consolidati trattasi del totale passivo al netto del patrimonio netto

CONTO ECONOMICO	Bilancio consolidato 2021	Comune di Cologno al Serio		Uniacque S.p.a.		Servizi Comunali S.p.a.		Azienda Speciale Consortile Solidalia		Parco Regionale del Serio		Procedure di consolidamento	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Componenti positivi della gestione	10.975.700	8.914.506	81,22%	1.189.310	10,84%	91.526	0,83%	741.582	6,76%	38.776	0,35%		
Componenti negativi della gestione	11.041.301	9.238.074	83,67%	932.161	8,44%	85.924	0,78%	758.729	6,87%	26.412	0,24%		
Risultato della gestione operativa	-65.601	-323.568	493,24%	257.149	-391,99%	5.602	-8,54%	-17.148	26,14%	12.364	-18,85%		
Proventi ed oneri finanziari	-210.523	-181.926	86,42%	-29.256	13,90%	-181	0,09%	840	-0,40%	0	0,00%		
Rettifiche di valore di attività fin.	17.101	78.756	460,55%	-86	-0,51%	0	0,00%	-267	-1,56%	0	0,00%	-61.302	-358,48%
Proventi ed oneri straordinari	541.850	538.907	99,46%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.943	0,54%	0	0,00%
Imposte sul reddito	163.410	107.364	65,70%	52.174	31,93%	1.755	1,07%	1.304	0,80%	813	0,50%		
Risultato di esercizio	119.417	4.805	4,02%	175.633	147,08%	3.666	3,07%	-17.879	-14,97%	14.494	12,14%	-61.302	-51,33%
<i>di pertinenza del Gruppo</i>	119.417	4.805	4,02%	175.633	147,08%	3.666	3,07%	-17.879	-14,97%	14.494	12,14%	-61.302	-51,33%
<i>di pertinenza di terzi</i>	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

8. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

I primi mesi dell'anno 2022 sono stati caratterizzati da gravi effetti economici causati dalla crisi in Ucraina, tra cui l'aumento dei prezzi dell'energia, provocando un forte impatto anche sui bilanci degli enti locali.

Il Governo ha introdotto diverse misure per contrastare il c.d. "caro bollette", in primis con il "Decreto Ucraina" del 18 marzo 2022, poi con successivi provvedimenti di assegnazione di contributi straordinari, al fine di contrastare l'aumento smisurato del costo dell'energia e garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

Ciò ha determinato rilevanti ripercussioni gestionali, operative ed economiche sull'ente capogruppo e, direttamente o indirettamente, anche sugli organismi ricompresi nel proprio perimetro di consolidamento.

Dal punto di vista procedurale, si segnala che il Decreto "Milleproroghe" (Decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022), considerando il perdurare degli effetti dell'emergenza sanitaria, ha esteso le deroghe previste dall'art. 106 D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) posticipando il termine ultimo per la convocazione dell'assemblea ordinaria delle società partecipate per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 al 31.07.2022, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e art. 2478 bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

Tale circostanza ha ineludibilmente inciso sui tempi tecnici di acquisizione delle informazioni inerenti i bilanci delle società partecipate funzionali all'elaborazione del bilancio consolidato-

NOTA INTEGRATIVA

Indice

1. Presupposti normativi e di prassi	2
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Cologno al Serio”	2
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Cologno al Serio”	4
4. I criteri di valutazione applicati.....	12
5. Variazioni rispetto all’anno precedente.....	13
6. Le operazioni infragruppo.....	14
7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento.....	16
8. Crediti e debiti superiori a cinque anni	19
9. Ratei, risconti e altri accantonamenti.....	20
10. Interessi e altri oneri finanziari	23
11. Gestione straordinaria	23
12. Compensi amministratori e sindaci.....	24
13. Strumenti derivati	25

Allegato 1 – I criteri di valutazione applicati dal Gruppo “Comune di Cologno al Serio”

Allegato 2 – Scritture di pre-consolidamento e rettifica

Allegato 3 – Variazioni bilancio consolidato 2021 vs esercizio precedente

1. PRESUPPOSTI NORMATIVI E DI PRASSI

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”*, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”*. Per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 il Principio contabile applicato, rimanda ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 *“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”*.

La normativa richiamata prevede che:

- gli Enti locali capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate sopra, compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP);
 - gli enti, le aziende e le società che, ricompresi nel GAP, rientrano effettivamente nel perimetro di consolidamento ed i cui bilanci, pertanto, confluiscono nel bilancio consolidato.

Il passaggio dal GAP al perimetro di consolidamento determina, di norma, l'esclusione di quegli organismi che, pur ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, risultano irrilevanti ovvero risulta impossibile disporre delle informazioni contabili, secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011).

Il Bilancio consolidato del Comune di Cologno al Serio

Il Comune di Cologno al Serio predispose il bilancio consolidato a partire da quello relativo all'esercizio 2016. Con riferimento all'esercizio 2021, con delibera di Giunta comunale n. 82 del 12.07.2022 ad oggetto *“BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (GAP) E DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.”*, il Comune di Cologno al Serio ha:

- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2021;
- approvato le comunicazioni e le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato 2021.

2. IL PERCORSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “COMUNE DI COLOGNO AL SERIO”

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del suddetto decreto.

I suddetti riferimenti sono oggetto di periodici aggiornamenti, in particolare da parte della Commissione Arconet; in tal senso, gli ultimi interventi significativi sono riconducibili al D.M. 11.08.2017, D.M. 29.08.2018, D.M. 01.03.2019 e D.M. 01.09.2021.

In questo contesto di riferimento, gli uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all'adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l'esercizio oggetto di rendicontazione sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato 2021 del Gruppo "Comune di Cologno al Serio" ha preso avvio dalla [deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 12.07.2022](#) in cui, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, con [nota prot. 12117 del 14.07.2022](#), è stato trasmesso, a ciascuno degli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui alla [deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 12.07.2022](#) sopracitata; sono inoltre state impartite le direttive e le comunicazioni previste per la redazione del bilancio consolidato 2021, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (*crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo*).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo 6.

Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l'ente ha seguito quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato (previsione introdotta dal D.M. 11.08.2017), che dispone quanto segue: *"Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;*
- b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011."*;

Rispetto a tale indicazione, nell'ambito degli interventi adottati per garantire l'uniformità dei dati oggetto di aggregazione contabile, il Comune ha predisposto e condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro, un prospetto che correla, con specifiche note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico (art. 2424 e 2425 del Codice civile) con quelle degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti dall'Allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, unitamente alla sintesi dei criteri e dei principi di contabilità economico patrimoniale adottati dall'ente (tratti dall'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011).

Nonostante tale intervento di coordinamento e supporto, non tutti gli organismi hanno impiegato gli strumenti forniti e proceduto alla riclassificazione dei loro bilanci; nei casi di mancata collaborazione, gli uffici comunali hanno effettuato un'attenta ricognizione dei bilanci pervenuti e dei loro allegati, al fine di reperire tutte le informazioni più utili per effettuare la riclassificazione; le eventuali approssimazioni operate sono pertanto attribuibili all'assenza di specificazioni nei documenti a disposizione e/o alla mancata collaborazione degli organismi ricompresi nel perimetro.

Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011, il Comune, nella veste di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le informazioni rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono stati richiesti:

- il Bilancio ordinario 2021;
- Il Bilancio 2021 riclassificato secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011 (per i soggetti che utilizzano schemi diversi);
- Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato;
- Il dettaglio dei Rapporti infragruppo.

Come indicato dal Principio contabile applicato, di seguito si riporta il dettaglio dei riscontri pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle direttive ed alle richieste di documentazione formulate dal Comune capogruppo:

Nominativo	Bilancio ordinario 2021	Bilancio 2021 riclassificato D. Lgs. 118/2011	Informazioni aggiuntive	Rapporti infragruppo
UNIACQUE S.P.A.	Pervenuto	Pervenuto su prospetti propri	Pervenute parziali su prospetti propri	Pervenuti su prospetti propri
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Pervenuti su prospetti propri
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA	Pervenuto	Non pervenuto	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri
PARCO REGIONALE DEL SERIO		Pervenuto	Pervenute	Pervenuti

Quando non sono pervenuti riscontri dagli organismi ricompresi nel perimetro o dove si è ravvisata necessità di intervento, l'ente ha provveduto ad inserire le informazioni essenziali rielaborando i dati effettivamente disponibili secondo ragionevolezza; laddove tali interventi abbiano riguardato valori contabili rientranti nelle procedure di consolidamento, nei relativi prospetti allegati alla presente nota integrativa sono state evidenziate le ipotesi di lavoro adottate; con riferimento alle informazioni complementari mancanti, ne è stata specificata puntualmente l'indisponibilità.

3. LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI COLOGNO AL SERIO"

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cologno al Serio al 31.12.2021 si compone, oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Organismo partecipato	Sede	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Attività	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Cologno al Serio	Classificazione
UNIACQUE S.P.A.	Via delle Canovine, 21, - 24126 Bergamo (BG)	36.000.000,00	Gestione del servizio idrico integrato	Diretto	Comune di Cologno al Serio	0,92%	Società partecipata
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Via Suardo 14/A – 24067 Sarnico (BG)	9.388.860,00	Servizio di igiene ambientale	Diretto	Comune di Cologno al Serio	0,258%	Società partecipata
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA	Via Balilla, 25 – 24058 Romano di Lombardia (BG)	78.407,00	Servizi alla persona	Diretto	Comune di Cologno al Serio	13,16%	Ente strumentale partecipato
PARCO REGIONALE DEL SERIO	P.zza Rocca, 1 - 24058 Romano di Lombardia (BG)	488.547,37	Gestione Parco regionale del Serio	Diretto	Comune di Cologno al Serio	3,50%	Ente strumentale partecipato

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Attività	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Cologno al Serio	Classificazione	Criterio di consolidamento
UNIACQUE S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato	Diretto	Comune di Cologno al Serio	0,92%	Società partecipata	Proporzionale
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Servizio di igiene ambientale	Diretto	Comune di Cologno al Serio	0,258%	Società partecipata	Proporzionale
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA	Servizi alla persona	Diretto	Comune di Cologno al Serio	13,16%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
PARCO REGIONALE DEL SERIO	Gestione Parco regionale del Serio	Diretto	Comune di Cologno al Serio	3,50%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

In relazione ai criteri di consolidamento adottati si evidenzia che la predisposizione del bilancio consolidato comporta l'aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011):

- **Metodo integrale:** comporta l'aggregazione dell'intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- **Metodo proporzionale:** comporta l'aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

3.1 Gli organismi consolidati

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Cologno al Serio

UNIACQUE S.P.A.

Uniacque S.p.a. è una società a totale partecipazione pubblica che si occupa della gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'A.T.O. della provincia di Bergamo.

Il servizio idrico integrato si articola come segue:

- acquedotto, ovvero l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua all'utente per usi domestici e non;
- fognatura, ovvero l'insieme dei servizi di raccolta e convogliamento delle acque reflue domestiche e industriali scaricate nella pubblica fognatura;
- depurazione, ovvero il servizio di trattamento delle acque reflue domestiche e industriali presso gli impianti di depurazione.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto:

“4.1 La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il “Servizio Idrico”).

4.2 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato. (...).”

UNIACQUE S.P.A.		
STATO PATRIMONIALE	2021	2020
Crediti vs partecipanti	308.565	260.578
Attivo immobilizzato	168.975.401	160.008.690
Attivo circolante	55.839.131	57.517.431
Ratei e risconti attivi	729.618	812.049
TOTALE DELL'ATTIVO	225.852.715	218.598.748
Patrimonio netto	112.650.011	93.433.350
Fondi per rischi ed oneri	2.866.995	1.685.842
TFR	4.185.753	4.464.098
Debiti	106.094.410	118.942.040
Ratei e risconti passivi	55.546	73.418
TOTALE DEL PASSIVO	225.852.715	218.598.748

UNIACQUE S.P.A.		
CONTO ECONOMICO	2021	2020
Valore della produzione	129.292.565	122.369.282
Costi della produzione	101.337.243	99.980.704
Risultato della gestione operativa	27.955.322	22.388.578
Proventi ed oneri finanziari	-3.180.009	-1.422.151
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-9.391	-229.516
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	5.671.054	4.813.522
RISULTATO DI ESERCIZIO	19.094.868	15.923.389

SERVIZI COMUNALI S.P.A.

Servizi Comunali S.p.a. è una società a capitale interamente pubblico che svolge un'ampia gamma di servizi di pubblica utilità quali:

- Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e non;
- Gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti;
- Consulenza qualificata in campo ambientale sulle problematiche relative alle normative e agli adempimenti amministrativi;
- Riscossione TA.RI.;
- Gestione del ciclo idrico integrato;
- Gestione tributi locali;
- Campagne informative e di sensibilizzazione presso le scuole e con le diverse modalità di impiego dei media.

In particolare l'oggetto sociale (articolo 4 dello statuto) stabilisce che:

“La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) *la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;*
- b) *la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;*

- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale. (...)"

SERVIZI COMUNALI S.P.A.:		
STATO PATRIMONIALE	2021	2020
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	19.522.421	18.988.293
Attivo circolante	17.440.453	11.253.986
Ratei e risconti attivi	23.608	15.617
TOTALE DELL'ATTIVO	36.986.482	30.257.896
Patrimonio netto	23.565.597	21.353.882
Fondi per rischi ed oneri	90.304	135.456
TFR	386.680	340.879
Debiti	12.440.108	8.270.191
Ratei e risconti passivi	503.793	157.488
TOTALE DEL PASSIVO	36.986.482	30.257.896

SERVIZI COMUNALI S.P.A.:		
CONTO ECONOMICO	2021	2020
Valore della produzione	36.266.129	30.421.318
Costi della produzione	33.304.154	27.325.840
Risultato della gestione operativa	2.961.975	3.095.478
Proventi ed oneri finanziari	-70.158	-20.853
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	23.455
Imposte sul reddito	680.099	800.656
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.211.718	2.297.424

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA:

Solidalia, Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, è un ente pubblico a totale partecipazione pubblica la cui mission è "l'esercizio di attività sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie, sanitarie e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona conferiti dai Comuni all'Azienda" (tratto dal sito istituzionale). Le aree di servizio sono:

- Anziani
- Disabili
- Inclusione social
- Minori e famiglie

La mission dell'azienda è perseguita (artt. 2-3 della convenzione costitutiva) "mediante:

- a) *La gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale n. 14 di Romano di Lombardia;*
- b) *La gestione di attività e di servizi che gli Enti soci ritengano opportuno conferire all'Azienda;*
- c) *La gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini nei limiti in cui sia consentito dalla legge;*
- d) *La gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.*

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) *Esercitare il ruolo di soggetto capofila attraverso la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale (FSR), dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti soci e di altri finanziamenti, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito distrettuale di Romano di Lombardia;*
- b) *Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.*
- c) *Favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti Soci per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.*
- d) *Sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.*
- e) *Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio".*

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA		
STATO PATRIMONIALE	2021	2020
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	31.736	32.679
Attivo circolante	2.750.610	2.237.234
Ratei e risconti attivi	4.663	1.797
TOTALE DELL'ATTIVO	2.787.009	2.271.710
Patrimonio netto	120.111	117.486
Fondi per rischi ed oneri	797	0
TFR	178.935	151.296
Debiti	1.109.487	1.194.429
Ratei e risconti passivi	1.377.679	808.499
TOTALE DEL PASSIVO	2.787.009	2.271.710

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA		
CONTO ECONOMICO	2021	2020
Valore della produzione	5.773.607	4.822.587
Costi della produzione	5.765.421	4.810.573
Risultato della gestione operativa	8.186	12.014
Proventi ed oneri finanziari	6.380	5.270
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-2.028	1.662
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	9.912	11.094
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.626	7.852

PARCO REGIONALE DEL SERIO:

L'Ente Parco Regionale del Serio è un ente strumentale partecipato da più Comuni e dalle Provincie di Bergamo e Cremona.

L'articolo 4 dello statuto del Parco stabilisce che:

"1. L'ente ha lo scopo di gestire il Parco Regionale del Serio.

2. L'ente, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:

- *Adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso;*
- *Approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;*
- *Esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione e degli enti locali, su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del parco;*
- *Promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale e nel piano delle riserve naturali come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;*
- *Propone alla regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.;*
- *Promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela;*
- *Sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;*
- *Attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi e per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici;*
- *Tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche, allo scopo di promuovere il contesto socioculturale.*

3. Inoltre l'ente può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso vengono richieste dagli enti aderenti con almeno la maggioranza delle quote."

PARCO REGIONALE DEL SERIO		
STATO PATRIMONIALE	2021	2020
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	1.923.253	1.825.642
Attivo circolante	2.841.183	2.764.245
Ratei e risconti attivi	652	927
TOTALE DELL'ATTIVO	4.765.087	4.590.813
Patrimonio netto	3.975.320	3.937.438
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	0	0
Debiti	784.459	648.067
Ratei e risconti passivi	5.308	5.308
TOTALE DEL PASSIVO	4.765.087	4.590.813

PARCO REGIONALE DEL SERIO		
CONTO ECONOMICO	2021	2020
Valore della produzione	1.126.901	1.564.446
Costi della produzione	754.645	759.226
Risultato della gestione operativa	372.256	805.220
Proventi ed oneri finanziari	0	-2.159
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	84.086	-143.182
Imposte sul reddito	23.234	22.200
RISULTATO DI ESERCIZIO	433.108	637.680

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011.

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c. 3 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
UNIACQUE S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Servizio di igiene ambientale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA	Servizi alla persona	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PARCO REGIONALE DEL SERIO	Gestione Parco regionale del Serio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.2 Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti:

Articolazione dei ricavi imputabili all'ente capogruppo Comune di Cologno al Serio, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
Articolazione delle perdite ripianate dall'ente , attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

Incidenza dei ricavi

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi caratteristici *	Incidenza %
UNIACQUE S.P.A.	0,92%	19.572,66	129.292.565,00	0,02%
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	0,258%	790.918,65	36.266.129,00	2,18%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA	13,16%	138.488,93	5.773.607,00	2,40%
PARCO REGIONALE DEL SERIO	3,50%	19.013,20	1.126.900,95	1,69%

* Totale voce A del Conto Economico

Spese di personale

Organismo partecipato	% di consolidamento	Spesa per il personale (€)	Incidenza % sul totale del Gruppo
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	-	1.598.541,76	4,39%
UNIACQUE S.P.A.	0,92%	22.883.364,00	62,89%
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	0,258%	11.036.891,00	30,33%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA	13,16%	526.360,00	1,45%
PARCO REGIONALE DEL SERIO	3,50%	340.617,07	0,94%
Totale		36.385.773,83	100,00%

Organismo partecipato	Spesa per il personale	Addetti al 31/12/2021	Spesa media per unità di personale	Valore della produzione medio per unità di personale	% della spesa per il personale sul totale dei costi di gestione
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	1.598.541,76	38	42.066,89	234.595,99	17,26%

Organismo partecipato	Spesa per il personale	Addetti al 31/12/2021	Spesa media per unità di personale	Valore della produzione medio	% della spesa per il personale sul totale
UNIACQUE S.P.A.	22.883.364,00	420	54.484,20	307.839,44	22,58%
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	11.036.891,00	212	52.060,81	171.066,65	33,14%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA	526.360,00	15*	35.090,67	384.907,13	9,13%
PARCO REGIONALE DEL SERIO	340.617,07	7	48.659,58	160.985,85	45,14%

*Valore medio

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spesa per il personale consolidata	Addetti al 31/12/2021	Spesa per il personale consolidata imputabile al singolo addetto	Valore della produzione consolidato imputabile al singolo addetto
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	100,00%	1.598.541,76	38	42.066,89	234.592,26
UNIACQUE S.P.A.	0,92%	210.526,95	420	501,25	2.831,69
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	0,258%	28.475,18	212	134,32	431,73
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA	13,16%	69.268,98	15	4.617,93	49.438,77
PARCO REGIONALE DEL SERIO	3,50%	11.921,60	7	1.703,09	5.539,44
Gruppo		1.918.734,46	692	2.772,74	15.860,84

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spesa per il personale consolidata	Addetti consolidati	Spesa consolidata media per unità di personale	Valore della produzione consolidato medio per unità di personale	% della spesa per il personale consolidata sul totale dei costi di gestione consolidati
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	100,00%	1.598.541,76	38,00	42.066,89	234.592,26	17,30%
UNIACQUE S.P.A.	0,92%	210.526,95	3,86	54.484,20	307.792,57	22,58%
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	0,258%	28.475,18	0,55	52.060,81	167.335,90	33,14%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA	13,16%	69.268,98	1,97	35.090,67	375.674,54	9,13%
PARCO REGIONALE DEL SERIO	3,50%	11.921,60	0,25	48.659,58	158.269,68	45,14%
Gruppo		1.918.734,46	44,63	42.992,07	245.926,73	17,38%

N.B.: i valori del conto economico consolidato impiegati nelle tabelle sopra esposte fanno riferimento ai soli costi e ricavi derivanti da attività commerciali in quanto depurati delle partite economiche infragruppo

Ripiano perdite

Per il triennio 2019/2021 non si rilevano operazioni di ripiano perdite da parte dell'ente.

4. I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Come anticipato nel precedente paragrafo 2, l'ente capogruppo, nell'ambito delle direttive impartite agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, ha segnalato i criteri adottati per la predisposizione dei propri prospetti economico patrimoniali contenuti all'allegato 4/3 al del D. Lgs. 118/2011.

Il richiamo dei criteri applicati dall'ente capogruppo è stato prioritariamente finalizzato a supportare la riclassificazione dei bilanci degli organismi partecipati secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011. In tal senso, sempre nell'ambito delle direttive impartite, l'Ente ha fornito agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento un prospetto a supporto della riclassificazione dei loro bilanci; nel documento viene operata una correlazione tra gli schemi di bilancio civilistici e quelli utilizzati per il bilancio consolidato, fornendo al contempo indicazioni pratiche al fine di addivenire ad una corretta rilevazione delle poste secondo i principi contenuti nell'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011.

Per quanto riguarda ulteriori interventi rettificativi, fatti salvi i disallineamenti riscontrati in sede di verifica dei rapporti infragruppo, derivanti dall'applicazione di diversi principi contabili da parte di questo ente e degli organismi ricompresi nel perimetro, che hanno dato luogo a scritture di pre-consolidamento, ci si è attenuti a quanto ammesso dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011); tale principio, al punto 4.1 evidenzia che *"è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione"*.

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, dopo una puntuale verifica dei bilanci pervenuti, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Su tale approccio hanno inciso:

- Il contesto normativo e di prassi di riferimento, che prevede una stretta correlazione, per l'ente capogruppo, tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale, con conseguente rappresentazione contabile difficilmente replicabile in organismi che non esercitino funzioni amministrative;
- L'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso;
- L'accertamento che, nel caso delle società di capitali rientranti nel perimetro di consolidamento, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, è presente un organo di revisione o di controllo a presidio della correttezza delle rilevazioni contabili.

Gli uffici hanno tuttavia analizzato l'impostazione dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento ed effettuato un riepilogo comparativo; si rimanda in tal senso alla tabella riepilogativa riportata nell'Allegato 1, per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Cologno al Serio".

Con riferimento agli organismi che non hanno esplicitato i criteri di valutazione seguiti nella predisposizione del proprio bilancio e che non hanno operato la riclassificazione dello stesso secondo gli schemi ed i criteri previsti dal D. Lgs. 118/2011 (si rimanda in tal senso alla tabella riportata al paragrafo 2), gli uffici dell'ente capogruppo hanno ricostruito la loro situazione economica e patrimoniale al fine di ricomprenderla nel bilancio consolidato applicando i criteri di cui al richiamato decreto con ragionevolezza e sulla base delle informazioni effettivamente disponibili.

5. VARIAZIONI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Il punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011) prevede che la nota integrativa evidenzi “le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente” e “qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente”. Nel prospetto che segue si riporta il confronto tra le macrovoci dello Stato patrimoniale e del Conto economico del Comune di Cologno al Serio, riferite agli ultimi due esercizi.

BILANCIO CONSOLIDATO				
STATO PATRIMONIALE	2021 (a)	2020 (b)	Diff. (a-b)	Variaz. (a-b) %
Totale crediti vs partecipanti	2.839	2.397	441	18,42%
Immobilizzazioni immateriali	1.664.410	1.645.147	19.263	1,17%
Immobilizzazioni materiali	31.081.425	30.099.952	981.473	3,26%
Immobilizzazioni Finanziarie	141.092	234.454	-93.362	-39,82%
Totale immobilizzazioni	32.886.927	31.979.552	907.374	2,84%
Rimanenze	124.654	142.083	-17.429	-12,27%
Crediti	2.520.446	2.169.884	350.562	16,16%
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	6.788	7.054	-267	-3,78%
Disponibilità liquide	3.772.487	4.786.844	-1.014.357	-21,19%
Totale attivo circolante	6.424.374	7.105.866	-681.492	-9,59%
Totale ratei e risconti attivi	17.153	16.952	201	1,19%
TOTALE DELL'ATTIVO	39.331.292	39.104.767	226.525	0,58%
Patrimonio netto	19.409.648	19.496.954	-87.307	-0,45%
Fondi per rischi ed oneri	372.390	273.243	99.146	36,28%
TFR	63.054	61.860	1.195	1,93%
Debiti	11.511.914	12.230.224	-718.310	-5,87%
Ratei e risconti passivi	7.974.286	7.042.485	931.801	13,23%
TOTALE DEL PASSIVO	39.331.292	39.104.767	226.525	0,58%

BILANCIO CONSOLIDATO				
CONTO ECONOMICO	2021 (a)	2020 (b)	Diff. (a-b)	Variaz. (a-b) %
Componenti positivi della gestione	10.975.700	10.257.835	717.865	7,00%
Componenti negativi della gestione	11.041.301	9.686.327	1.354.973	13,99%
Risultato della gestione operativa	-65.601	571.507	-637.108	-111,48%
Proventi ed oneri finanziari	-210.523	-205.406	-5.117	2,49%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	17.101	420.996	-403.895	-95,94%
Proventi ed oneri straordinari	541.850	532.811	9.039	1,70%
Imposte sul reddito	163.410	156.801	6.609	4,22%
RISULTATO DI ESERCIZIO	119.417	1.163.108	-1.043.691	-89,73%

Al fine di supportare l'analisi richiesta dal Principio contabile applicato (ragioni più significative delle variazioni intervenute e impatto della composizione del perimetro), nell'allegato 3 si riporta l'incidenza, per ogni macrovoce, delle variazioni determinatesi, per gli esercizi 2020 – 2021, nei bilanci dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, i cui valori tengono conto del metodo di consolidamento impiegato e delle operazioni infragruppo.

6. LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

L'attività di rettifica delle operazioni infragruppo presuppone, di base, una piena corrispondenza tra le poste rilevate dalle scritture contabili degli organismi coinvolti; tale condizione, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti "tecnici" dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, si è cercato di ricostruire, per ogni operazione infragruppo, le motivazioni degli eventuali scostamenti; tenendo conto dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011) e degli esempi in essa contenuti, gli scostamenti riscontrabili possono essere oggetto di scritture di pre-consolidamento finalizzate a superare i disallineamenti tecnici tra rilevazioni rispondenti a differenti principi contabili ed a garantire l'uniformità sostanziale delle voci oggetto di intervento; una volta allineati i saldi vengono applicate le scritture di rettifica dei rapporti infragruppo.

Gli interventi richiamati (scritture di pre-consolidamento e rettifiche operazioni infragruppo) hanno comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2021 del Comune di Cologno al Serio, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni ed applicare le più opportune scritture di pre-consolidamento e rettifica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo, richiesti dall'ente capogruppo con [nota prot. 12117 del 14.07.2022](#).

L'attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; per i saldi di minore importo e/ o su cui non sia possibile avvalersi della piena collaborazione delle controparti per definire le cause del disallineamento (in particolare quando le operazioni riguardano rapporti infragruppo che non coinvolgono direttamente l'ente capogruppo), l'ente ritiene applicabile, ove ricorra fattispecie, il ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue: *"L'eliminazione di dati contabili può essere evitata*

se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte".

Nell'**ALLEGATO 2** si riporta l'elenco e la descrizione delle scritture di pre-consolidamento e di rettifica apportate al bilancio consolidato 2021, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Le scritture inerenti le operazioni infragruppo sono state effettuate successivamente all'attività di conciliazione dei crediti/ debiti tra ente e propri organismi partecipati, ai sensi di quanto previsto dalla lett. j) del c. 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011. Nel prospetto che segue si riportano i debiti/ crediti rilevati in base al suddetto adempimento ed i crediti/ debiti considerati nell'ambito delle operazioni infragruppo.

In proposito si evidenzia preliminarmente che le eventuali differenze riscontrate nell'ambito delle poste di credito/debito reciproche tra rendiconto e bilancio consolidato possono fisiologicamente essere determinate, salvo i casi in cui si è proceduto ad effettuare scritture di pre-consolidamento (*riscontrabili nelle schede di cui all'ALLEGATO 2*), dai diversi presupposti con cui viene effettuata la verifica e la conseguente asseverazione: in sede di rendiconto si confrontano anche risultanze di natura finanziaria derivanti dal conto del bilancio della capogruppo con le risultanze economico-patrimoniali risultanti agli organismi partecipati; in sede di consolidato il confronto è incentrato solo sulle grandezze rilevate dalla contabilità economico-patrimoniale in entrambi i soggetti.

Ne consegue che, per le eventuali differenti risultanze che emergono in sede di bilancio consolidato tra crediti/debiti reciproci, il disallineamento frequentemente origina non da differenti posizioni giuridiche, ma dai diversi sistemi contabili di base adottati, in assenza di diverse posizioni giuridiche.

Rapporti infragruppo – Confronto Crediti/debiti da rendiconto e da consolidato

	Rapporto	Rendiconto		Consolidato	
		Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
1a	Comune di Cologno al Serio	2.268,45	10.874,29 ^[1]	2.268,45	12.907,20
1b	Uniacque S.p.a.	11.582,98 ^[1]	2.268,45	12.907,20	2.268,45
2a	Comune di Cologno al Serio	0,00 ^[2]	45.084,22 ^[2]	-	45.084,22
2b	Servizi Comunali S.p.a.	68.425,24 ^[2]	56.601,30 ^[2]	45.084,22	-
3a	Comune di Cologno al Serio	0,00	11.862,98	-	11.862,98
3b	Azienda Speciale Consortile Solidalia	11.862,98	0,00	11.862,98	-
4a	Comune di Cologno al Serio			15,66	1.000,00
4b	Parco Regionale del Serio			1.000,00	15,66

Note:

[1] Comune / Uniacque Spa:

Vedasi allegato 11E a Nota Integrativa al rendiconto 2021

→ Valori di seguito definiti e riconciliati in sede di consolidato – Vedasi allegato 2 "scritture di rettifica e pre-consolidamento";

[2] Comune / Servizi Comunali Spa:

Vedasi allegato 11C a Nota Integrativa al rendiconto 2021

→ Valori di seguito definiti e riconciliati in sede di consolidato – Vedasi allegato 2 "scritture di rettifica e pre-consolidamento";

7. LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E LA DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO

Secondo quanto precisato dall'esempio 4 dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), la determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento. La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi 54-60 dell'OIC 17, che di seguito si riportano:

“IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLA DIFFERENZA POSITIVA DA ANNULLAMENTO E RILEVAZIONE DELL'EVENTUALE AVVIAMENTO”

54. Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.

55. In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.

56. Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.

L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”.

Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione”.

“IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLA DIFFERENZA NEGATIVA DA ANNULLAMENTO”

57. Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.

58. La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata “riserva di consolidamento”.

59. La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” iscritta nella voce del passivo “B) Fondi per rischi ed oneri”.

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.

L'utilizzo del fondo si effettua prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico “A5 Altri ricavi e proventi”.

60. La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una “Riserva di consolidamento” e in parte ad un “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”.

Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del “Fondo di

consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".

Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre evidenziare che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali degli enti locali, compatibilmente con le finalità per cui sono ammesse le partecipazioni in tali organismi, sono effettuati nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011, che prevedono le seguenti modalità:

- metodo del patrimonio netto
- metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente
- costo di acquisto.

La rilevazione della differenza di consolidamento

Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Cologno al Serio al 31.12.2021, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2021 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto corrente (al netto del risultato di esercizio maturato nel 2021).

Da tale confronto è emersa una differenza negativa; in tal senso si è proceduto ad individuare l'eventuale sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero l'allocazione ad un plusvalore del passivo e/o minusvalore dell'attivo. In difetto di tale circostanza, si è proceduto con l'allocazione ad aumento delle riserve del patrimonio netto consolidato, in ottemperanza alle disposizioni del punto 58 del principio contabile OIC n.17. Si precisa che l'eventuale differenza negativa di consolidamento derivante da organismi che non presentano un controvalore di liquidazione viene altresì rilevata quale patrimonio netto di pertinenza di terzi.

Nel prospetto che segue si evidenziano la modalità di determinazione delle differenze di consolidamento al 31.12.2021 per ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro.

Organismo partecipato	% di partecipazione del Comune di Cologno al Serio	Classificaz.	Metodo consolid.to	% di consolid.to	Devoluzi one del patrimonio a terzi in caso di estinzion e	Valore partecipazion e al 31/12/2021 nel bilancio della proprietaria	Valore patrimonio netto al 31/12/2021 attribuibile alla capogruppo*	Differenza di consolid.to		
								di pertinenza del Gruppo	di pertinenza di terzi	
Uniacque S.p.a.	0,92%	Società partecipata	Proporzionale	0,92%	NO	713.091,64	860.707,32	- 147.615,68	-	
Servizi Comunali S.p.a.	0,26%	Società partecipata	Proporzionale	0,26%	NO	49.165,66	55.093,01	- 5.927,35	-	
Azienda Speciale Consortile Solidalia	13,16%	Ente strumentale partecipata	Proporzionale	13,16%	NO	14.427,83	15.461,03	- 1.033,20	-	
Parco Regionale del Serio	3,50%	Ente strumentale partecipata	Proporzionale	3,50%	NO	115.491,55	123.977,43	- 8.485,88	-	
<i>*al netto del risultato di esercizio</i>						Totale	892.176,68	1.055.238,78	- 163.062,10	-
								Totale differenza negativa	- 163.062,10	-
								Totale differenza positiva	-	-

La rilevazione delle altre partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto

Come indicato dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3 del D. Lgs. 118/2011), le quote di partecipazione in enti strumentali e società controllati o partecipati non rientranti nel perimetro di consolidamento, sono stati rilevati nel bilancio consolidato al 31.12.2021 secondo il criterio del patrimonio netto alla medesima data. In tal senso si pongono a confronto il valore di iscrizione nell'attivo dell'ente capogruppo con il relativo valore del patrimonio netto: in caso di differenza positiva, che indica una sovrastima delle partecipazioni nel bilancio dell'Ente capogruppo, si adegua il valore delle partecipazioni e in contropartita si registra una svalutazione delle attività finanziarie a conto economico; in caso di differenza negativa, che indica invece una sottostima delle partecipazioni nel bilancio dell'Ente capogruppo, in contropartita si rileva la rivalutazione delle medesime mediante iscrizione a riserve indisponibili. Nel caso di organismi privi di valore di liquidazione, le differenze vengono invece entrambe vincolate a riserva non disponibile. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli interventi effettuati.

Organismo	Valore della partecipazione iscritta in SP al 31.12.2021	Voce di bilancio	% partecipazione al 31.12.2021	Valore patrimonio netto organismo al 31.12.2021	Devoluzione del patrimonio a terzi in caso di estinzione	Quota patrimonio netto di competenza	Differenza
S.A.B.B. S.p.a.	16.993,99	B IV 1 b - Partecipazioni in imprese partecipate	3,50%	1.895.888,00	NO	66.356,08	-49.362,09
GE.S.IDRA S.p.a. in liquidazione	114.521,64	B IV 1 b - Partecipazioni in imprese partecipate	15,02%	354.323,00	NO	53.219,31	61.302,33
Totale						119.575,39	11.940,24
Variazione con ritorno del patrimonio					Totale differenza negativa		-49.362,09
					Totale differenza positiva		61.302,33
Variazione con devoluzione del patrimonio							0,00

La rilevazione delle partecipazioni dell'ente capogruppo

Con riferimento alle differenze sopra rappresentate, rispetto all'insieme delle immobilizzazioni finanziarie detenute dall'ente capogruppo, di seguito si confrontano gli organismi, i valori ed i metodi di rilevazione adottati in sede di predisposizione dello Stato patrimoniale al 31.12.2021 ed in sede di predisposizione del bilancio consolidato.

Partecipazioni da Attivo rendiconto			Partecipazioni da Attivo consolidato			Classificazione organismo D. Lgs. 118/2011
Composizione voce partecipazioni	Valore	Metodo rilevazione	Organismi rilevati	Valore	Metodo rilevazione	
Uniacque S.p.a.	713.091,64	P. netto 2020	Uniacque S.p.a.	-	Proporzionale	Società partecipata
Servizi Comunali S.p.a.	49.165,66	P. netto 2020	Servizi Comunali S.p.a.	-	Proporzionale	Società partecipata
Azienda Speciale Consortile Solidalia	14.427,83	P. netto 2020	Azienda Speciale Consortile Solidalia	-	Proporzionale	Ente strumentale partecipato
Parco Regionale del Serio	115.491,55	P. netto 2020	Parco Regionale del Serio	-	Proporzionale	Ente strumentale partecipato
S.A.B.B. S.p.a.	16.993,99	P. netto 2020	S.A.B.B. S.p.a.	66.356,08	P. netto 2021	Altra partecipazione
GE.S.IDRA S.p.a. in liquidazione	114.521,64	P. netto 2020	GE.S.IDRA S.p.a. in liquidazione	53.219,31	P. netto 2021	Altra partecipazione
arrotondamenti	0,01	-	arrotondamenti	0,01	-	-
Totale voce partecipazioni	1.023.692,32		Totale voce partecipazioni	119.575,40		

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

8. CREDITI E DEBITI SUPERIORI A CINQUE ANNI

Crediti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Cologno al Serio	0	0,00%	0
Uniacque S.p.a.	0	0,00%	0
Servizi Comunali S.p.a.	0	0,00%	0
Azienda Speciale Consortile Solidalia	n.d.	0,00%	0
Parco Regionale del Serio	502.755	10,55%	17.596

I crediti superiori a 5 anni sono così composti:

PARCO REGIONALE DEL SERIO:

→ Credito per compensazione ambientale BRE-BE-MI - convenzione pluriennale € 502.754,69

Debiti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Cologno al Serio	7.718.429,00	41,79%	7.718.429,00
Uniacque S.p.a.	38.925.087	34,39%	358.111
Servizi Comunali S.p.a.	911.734	6,79%	2.352
Azienda Speciale Consortile Solidalia	0	0,00%	0
Parco Regionale del Serio	246.304	31,19%	8.621

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO:

- Quota capitale mutui in ammortamento € 6.583.191,44
 - Quota interessi mutui in ammortamento € 1.135.237,56

UNIACQUE S.P.A.:

→ Debiti verso banche e tesoriere € 38.925.087,00

SERVIZI COMUNALI S.P.A.:

→ Debito verso Banca Popolare di Sondrio € 911.734,00

PARCO REGIONALE DEL SERIO:

→ Interventi finanziati da compensazione BRE-BE-MI € 246.303,80

Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d'ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a disposizione dell'ente capogruppo.

Ente/ Società	Valore	Nota
Comune di Cologno al Serio	4.087.301	Relativi ad impegni su esercizi futuri: si tratta di impegni pluriennali che l'ente ha registrato sugli anni successivi al Rendiconto che si sta chiudendo così da poter quantificare già l'indebitamento futuro. Sui conti d'ordine vengono riportati tutti gli impegni pluriennali assunti dall'Ente al 31 Dicembre dell'anno di chiusura del Rendiconto.
Uniacque S.p.a.	106.536.267	€ 93.162.809,00 relativi ad impegni su esercizi futuri per canoni di concessione degli impianti del servizio Idrico Integrato e per rimborso mutui AdPQ, di cui: – € 25.109.807 canoni verso Comuni; – € 20.794.140 canoni verso Società Patrimoniali; – € 2.989.035 canoni per opere autorizzate; – € 12.905.197 canoni per mutui AdPQ; – € 958.786 canoni verso Provincia; – € 30.405.843 fidejussioni ricevute da fornitori a garanzia sulla regolare esecuzione dei lavori appaltati. € 12.747.613,00 relativi a garanzie prestate a amministrazioni pubbliche; € 625.845,00 garanzie prestate a altre imprese.
Servizi Comunali S.p.a.	1.459.507	€ 779.507,00 relativi a garanzie prestate a amministrazioni pubbliche per fidejussioni albo trasportatori; € 680.000,00 relativi a garanzie prestate a altre imprese per ipoteca immobili di proprietà a garanzia di un mutuo bancario.
Azienda Speciale Consortile Solidalia	-	-
Parco Regionale del Serio	526.697	Relativi ad impegni su esercizi futuri per Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In Conto Capitale

9. RATEI, RISCONTI E ALTRI ACCANTONAMENTI

Ratei e risconti attivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Cologno al Serio	9.743	0,03%	9.743
Uniacque S.p.a.	729.618	0,32%	6.712
Servizi Comunali S.p.a.	23.608	0,06%	61
Azienda Speciale Consortile Solidalia	4.663	0,17%	614
Parco Regionale del Serio	652	0,01%	23

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO:		
→ Ratei attivi su canoni di locazione e concessione	€	6.168,10
→ Risconti attivi su polizze assicurative e locazioni passive	€	3.574,96
UNIACQUE S.P.A.:		
→ Risconti attivi:		
– su assicurazioni	€	288.112,00
– su affitti passivi (uffici amministrativi)	€	219.231,00
– su abbonamenti	€	9.467,00
– su canoni di concessione	€	46.809,00
– su spese autovetture	€	461,00
– su spese telefoniche	€	7.042,00
– su canoni manutenzione	€	96.410,00
– su fidejussioni	€	52.922,00
– altri	€	9.164,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.:		
→ Risconti attivi rappresentati da premi assicurativi e fideiussori, dalle utenze telefoniche e da altri costi ordinari di gestione	€	23.608,00
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA:		
→ Risconti attivi	€	4.663,00
PARCO REGIONALE DEL SERIO:		
→ Risconti attivi su prestazioni di servizi (abbonamenti, canoni, bolli auto, ...)	€	651,80

Ratei e risconti passivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Cologno al Serio	7.790.987	42,18%	7.790.987
Uniacque S.p.a.	55.546	0,05%	511
Servizi Comunali S.p.a.	503.793	3,75%	1.300
Azienda Speciale Consortile Solidalia	1.377.679	51,66%	181.303
Parco Regionale del Serio	5.308	0,67%	186

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO:		
→ Ratei passivi su spese del personale di competenza 2021 reimputate all'esercizio successivo	€	190.321,68
→ Risconti passivi:		
– contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche	€	7.064.991,18
– contributi agli investimenti da altri soggetti	€	142.779,34
– altri risconti passivi	€	392.895,07
<i>(Sugli altri risconti passivi viene rappresentato l'avanzo vincolato da leggi, da trasferimenti e formalmente attribuiti dall'Ente)</i>		
UNIACQUE S.P.A.:		
→ Ratei passivi principalmente riferiti a mutui	€	30.348,00

→ Risconti passivi (principalmente riferiti al credito d'imposta per beni strumentali di cui alle L.160/19 e L. 178/20) € 25.198,00

SERVIZI COMUNALI S.P.A.:

→ Risconti passivi:

- contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche per crediti imposta investimenti € 251.713,00
- altri risconti passivi per canoni anticipati € 252.080,00

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA:

→ Ratei passivi:

- progetto A.F.S.W. € 271,00
- progetto tempo di agire dopo di noi € 3.900,00
- rimborso spese quota compartecipazione spese minore risorsa sociale € 7.849,00
- compartecipazione onere spesa per progetto affido familiare comune di Campagnola Cremasca € 2.400,00
- ciclo li laboratori di riflessione e progettazione politiche per l'abitare sociale € 4.500,00
- A.F.S.W. per progetto dopo di noi € 1.325,00
- compartecipazione progetto minore per Comunità laghi Bergamaschi € 518,00
- rimborso spese quota compartecipazione spese minore comune di Brescia € 310,00

→ Risconti passivi:

- fondo accantonamenti ratei dipendenti € 11.597,00
- fondo povertà € 44.000,00
- fondo sociale regionale € 124.645,00
- fondi ats dopo di noi € 14.081,00
- rilevazione del credito imposta beni strumentali € 509,00
- fondo ricavi anticipati enti terzi, di cui:
- progetto 101064 gap € 6.197,00
- fondo povertà € 441.623,00
- fondi ats dopo di noi € 116.123,00
- integrazione al sostegno dell'alloggio in libero mercato risorse residue € 4.395,00
- sostegno al mantenimento dell'alloggio in libero mercato € 288.676,00
- fondo sociale regionale 21 € 292.667
- contributo comune Dalmine per progetto di inclusione € 4.560,00
- quota iscrizione nidi accreditati € 2.213,00
- "Fami progetto numero 3006os2on3" del ministero € 5.320,00

PARCO REGIONALE DEL SERIO:

→ Ratei passivi per fondo salario accessorio non distribuito € 5.307,84

Altri accantonamenti

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati
Comune di Cologno al Serio	88.291	0,92%	88.291
Uniacque S.p.a.	0	0,00%	0
Servizi Comunali S.p.a.	0	0,00%	0
Azienda Speciale Consortile Solidalia	0	0,00%	0
Parco Regionale del Serio	0	0,00%	0

Gli "altri accantonamenti" sono così composti:

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO:

→ Accantonamenti a dvs titolo (TFM Sindaco – contenzioso – rinnovi CCNL Altri accantonamenti a spese potenziali e future)	€	88.291,23
--	---	-----------

10. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI*Oneri finanziari*

Ente/ Società	Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Cologno al Serio	181.931	0	181.931	1,90%	181.931
Uniacque S.p.a.	713.054	2.685.040	3.398.094	3,24%	31.262
Servizi Comunali S.p.a.	72.899	0	72.899	0,22%	188
Azienda Speciale Consortile Solidalia	0	257	257	0,004%	34
Parco Regionale del Serio	0	0	0	0,00%	0

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO:

→ Interessi passivi	€	181.930,58
---------------------	---	------------

UNIACQUE S.P.A.:

→ Interessi passivi:		
– di C/C	€	59.836,00
– su mutui	€	578.685,00
– su depositi cauzionali utenti	€	886,00
– su swap	€	53.648,00
– diversi	€	23.241,00
– rettifiche anni precedenti	€	- 3.242,00
→ Altri oneri:		
– Indennità estinzione anticipata finanziamento BEI	€	1.622.203,00
– oneri per fidejussioni	€	821.680,00
– altri e spese per finanziamenti	€	241.157,00

SERVIZI COMUNALI S.P.A.:

→ - Interessi passivi (prevalentemente costituiti da interessi bancari)	€	72.899,00
---	---	-----------

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA:

Dettaglio della posta non disponibile

11. GESTIONE STRAORDINARIA*Proventi straordinari*

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Comune di Cologno al Serio	663.821	6,87%	663.821

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Uniacque S.p.a.	0	0,00%	0
Servizi Comunali S.p.a.	0	0,00%	0
Azienda Speciale Consortile Solidalia	0	0,00%	0
Parco Regionale del Serio	96.782	7,91%	3.387

I proventi straordinari sono composti principalmente da:

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO:			
→ Proventi da permessi di costruire		€	280.000,00
→ Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo:			
– Altre sopravvenienze attive		€	174.488,15
– Insussistenze del passivo per Economie Spese		€	82.383,46
→ Altri proventi straordinari		€	126.948,96
PARCO REGIONALE DEL SERIO:			
→ Proventi da trasferimenti in conto capitale per indennizzi ambientali		€	12.204,87
→ Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per economie di spesa		€	18.878,85
→ Altri proventi straordinari per indennità pecuniarie e indennizzi assicurativi		€	65.698,36

Oneri straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Cologno al Serio	124.914	1,31%	124.914
Uniacque S.p.a.	0	0,00%	0
Servizi Comunali S.p.a.	0	0,00%	0
Azienda Speciale Consortile Solidalia	0	0,00%	0
Parco Regionale del Serio	12.696	1,65%	444

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO:			
→ Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo:			
– sopravvenienze passive per arretrati aapp personale tempo indeterminato		€	6.523,45
– Insussistenze dell'attivo per Economie Entrate al netto dei crediti stralciati che vengono iscritti tra gli accantonamenti		€	15.798,54
– Altri oneri straordinari		€	102.591,62
PARCO REGIONALE DEL SERIO:			
→ Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo per dismissioni beni extrafinanziari		€	4.116,26
→ Altri oneri straordinari per impegni e liquidazioni progetto anfibi		€	8.580,23

12. COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare "cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi

spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento", si evidenzia che non ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.

13. STRUMENTI DERIVATI

Ente/ Società	Valori complessivi
Comune di Cologno al Serio	-
Uniacque S.p.a.	- 79.484
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	-
Azienda Speciale Consortile Solidalia	-
Parco Regionale del Serio	-

Gli strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento sono riconducibili a:

UNIACQUE S.P.A.:

- interest rate swap ex Zerra - copertura tassi finanziamenti
- interest rate swap ex Ria - copertura tassi finanziamenti

ALLEGATO 1 – I criteri di valutazione applicati dal Gruppo “Comune di Cologno al Serio”

ALLEGATO 2 – Scritture di pre-consolidamento e rettifica

ALLEGATO 3 – Variazioni bilancio consolidato 2021 vs esercizio precedente

□□□□□

ALLEGATO 1 A NOTA INTEGRATIVA

I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI DAL GRUPPO “COMUNE DI COLOGNO AL SERIO”

1. I criteri dell'Ente Capogruppo - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011

CONTO ECONOMICO	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
A.1 - Proventi da tributi	4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Le imposte di scopo sono imputate economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".
A.2 - Proventi da fondi perequativi	4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.
A.3 - Proventi da trasferimenti e contributi	
A.3.a Proventi da trasferimenti correnti	4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.
A.3.b Quota annuale di contributi agli investimenti	4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.
A.3.c Contributi agli investimenti	4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti
A.4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	
A.4.a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi. 4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.
A.4.b Ricavi della vendita di beni	

CONTO ECONOMICO	
A.4.c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	<p>4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i ricavi/proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio, nonché i ricavi/proventi dalla vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di beni e servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio (comprensivi di IVA, esclusi i ricavi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.</p> <p>Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, il debito IVA nei confronti dell'Erario non è compreso nei ricavi. In attesa dell'emissione della fattura, non possono essere registrati il debito per l'IVA e il credito nei confronti degli utenti, e la voce di contropartita dei ricavi registrati al netto di IVA è costituita dalle "Fatture da emettere". Le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico ed extracontabilmente, di separare l'IVA dall'importo dell'entrata registrata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di contabilizzarla a seguito dell'emissione della fattura.</p>
A.5 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).
A.6 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.
A.7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.
A.8 - Altri ricavi e proventi diversi	4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
B.9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	<p>4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente.</p> <p>Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.</p> <p>Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.</p> <p>Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12 .</p>
B.10 - Prestazioni di servizi	<p>4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.</p> <p>Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11 .</p> <p>Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12 .</p>

CONTO ECONOMICO	
B.11 - Utilizzo beni di terzi	4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi
B.12 - Trasferimenti e contributi	
<i>B.12.a Trasferimenti correnti</i>	4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.
<i>B.12.b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria
<i>B.12.c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	
B.13 - Personale	4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".
B.14 - Ammortamenti e svalutazioni	
<i>B.14.a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	<p>4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.</p> <p>Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.</p> <p>Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifici la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.</p> <p>Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:</p> <p>Tipologia beni - Coefficiente annuo: Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, Equipaggiamento e vestiario 20%, Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%, Automezzi ad uso specifico 10%, Materiale bibliografico 5%, Mezzi di trasporto aerei 5%, Mobili e arredi per ufficio 10%, Mezzi di trasporto marittimi 5%, Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, Macchinari per ufficio 20%, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, Impianti e attrezzature 5%, Strumenti musicali 20%, Hardware 25%, Opere dell'ingegno – Software prodotto 20%, Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%</p> <p>Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.</p> <p>L'elenco sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.</p> <p>Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.</p> <p>Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.</p> <p>Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.</p> <p>Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.</p> <p>Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.</p> <p>Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della</p>
<i>B.14.b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	

CONTO ECONOMICO	
	<p>concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).</p> <p>Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.</p> <p>Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.</p> <p>In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.</p> <p>Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.</p> <p>Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - non vengono assoggettati ad ammortamento .</p> <p>Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.</p>
<i>B.14.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).
<i>B.14.d Svalutazione dei crediti</i>	4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e i crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3. L'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione. <p>Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.</p>
B.15 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.
B.16 - Accantonamenti per rischi	4.22 4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate), il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018 e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto il fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria
B.17 - Altri accantonamenti	
B.18 - Oneri diversi di gestione	4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari	
C.19 - Proventi da partecipazioni	
<i>C.19.a da società controllate</i>	4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende: - utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato. - avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente. - altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
<i>C.19.b da società partecipate</i>	
<i>C.19.c da altri soggetti</i>	

CONTO ECONOMICO	
C.20 - Altri proventi finanziari	4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.
Oneri finanziari	
C.21 - Interessi ed altri oneri finanziari	
C.21.a Interessi passivi	4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.
C.21.b Altri oneri finanziari	
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
D.22 - Rivalutazioni	4.27 In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:
D.23 - Svalutazioni	a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio; b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
E.24 - Proventi straordinari	
E.24.a Proventi da permessi di costruire	4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.
E.24.b Proventi da trasferimenti in conto capitale	
E.24.c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività). Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio, derivanti da rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.
E.24.d Plusvalenze patrimoniali	4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.
E.24.e Altri proventi straordinari	4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

CONTO ECONOMICO	
E.25 - Oneri straordinari	
<i>E.25.a Trasferimenti in conto capitale</i>	
<i>E.25.b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	<p>4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:</p> <p>a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;</p> <p>b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione;</p> <p>c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;</p> <p>d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;</p> <p>e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera</p>
<i>E.25.c Minusvalenze patrimoniali</i>	4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.
<i>E.25.d Altri oneri straordinari</i>	4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria
26 - Imposte	4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).
27 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.
29 - Risultato dell'esercizio di Gruppo	
30 - Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
B) IMMOBILIZZAZIONI	<p>6.1 Immobilizzazioni</p> <p>Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.</p> <p>Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.</p> <p>Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ. , che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio</p>
B.1 - Immobilizzazioni immateriali	
B.1.1 costi di impianto e di ampliamento	<p>6.1.1. a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, miglorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le miglorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c..</p>
B.1.2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	<p>Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali miglorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le miglorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto.</p> <p>Nel caso in cui le miglorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le miglorie sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza.</p> <p>Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.</p>
B.1.3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	<p>6.1.1. b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentate legale dell'ente medesimo.</p>
B.1.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	
B.1.5 avviamento	<p>6.1.1. c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24.</p> <p>In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.</p>
B.1.6 immobilizzazioni in corso ed acconti	<p>6.1.1. e) Immobilizzazioni in corso.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. <p>Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.</p>
B.1.9 altre	<p>6.1.1. d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.</p> <p>Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i</p>

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
	<p>diritti di brevetto industriale. Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità:</p> <p>d.1) Rendite:</p> <p>d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è $V=R/i$, in cui "R" è l'importo medio della rendita netta ed "i" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale;</p> <p>d.1.2) Rendita temporanea: $V=R \cdot n/i$, in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.</p> <p>Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente.</p> <p>Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore "V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita.</p> <p>Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita.</p> <p>Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvivenza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p> <p>d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a $V=R \cdot n/i$ dove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.</p> <p>Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile). Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto. In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p> <p>d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuati per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p> <p>d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p> <p>d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquisito gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi $V=R \cdot n/i$. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p>
B.II - Immobilizzazioni materiali	
B.II.1 Beni demaniali	6.1.2 Immobilizzazioni Materiali
<i>B.II.1.1 Terreni</i>	Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.
<i>B.II.1.2 Fabbricati</i>	Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.
<i>B.II.1.3 Infrastrutture</i>	Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.
<i>B.II.1.4 Altri beni demaniali</i>	Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.
B.III.2 Altre immobilizzazioni materiali	Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.
<i>B.III.2.1 Terreni</i>	Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".
<i>B.III.2.1.a di cui in leasing finanziario</i>	Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentato legale dell'ente medesimo.
<i>B.III.2.2 Fabbricati</i>	La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).
<i>B.III.2.2.a di cui in leasing finanziario</i>	Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolto, il valore è pari al prezzo di copertina.
<i>B.III.2.3 Impianti e macchinari</i>	Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento.
<i>B.III.2.3.a di cui in leasing finanziario</i>	Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo.
<i>B.III.2.4 Attrezzature industriali e commerciali</i>	
<i>B.III.2.5 Mezzi di trasporto</i>	Casi particolari:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
<p><i>B.III.2.6 Macchine per ufficio e hardware</i></p> <p><i>B.III.2.7 Mobili e arredi</i></p> <p><i>B.III.2.8 Infrastrutture</i></p> <p><i>B.III.2.99 Altri beni materiali</i></p>	<p>I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono contabilizzati secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati;</p> <p>b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento;</p> <p>c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b ;</p> <p>d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati</p> <p>Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.</p> <p>Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.).</p> <p>Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18.</p> <p>Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o ,sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. <p>Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.</p>
<p>B.3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti</p>	
<p>B.IV - Immobilizzazioni Finanziarie</p>	<p>6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie</p> <p>Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.</p>
<p>B.IV.1 - Partecipazioni in</p> <p><i>B.IV.1.a imprese controllate</i></p> <p><i>B.IV.1.b imprese partecipate</i></p>	<p>a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" secondo le modalità semplificate indicate nell'esempio 21. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la perdita d'esercizio della partecipata, per la quota di pertinenza, è portata al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione azionaria. - gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione azionaria. <p>Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto.</p> <p>Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti.</p> <p>Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente.</p> <p>Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.</p> <p>Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.</p> <p>Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:</p> <p>1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa ;</p>
<p><i>B.IV.1.c altri soggetti</i></p>	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
	<p>2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio .</p> <p>In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).</p> <p>Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21 "Partecipazioni" .</p> <p>In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno.</p> <p>b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo .</p> <p>L'eventuale perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputata nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione non azionaria. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione.</p> <p>Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipata, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. Si rinvia all'esempio n. 13.</p> <p>In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.</p>
B.IV.2 - Crediti verso	
<i>B.IV.2.a altre amministrazioni pubbliche</i>	
<i>B.IV.2.b imprese controllate</i>	
<i>B.IV.2.c imprese partecipate</i>	
<i>B.IV.2.d altri soggetti</i>	d) I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
B.IV.3 - Altri titoli	<p>c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.</p> <p>e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante. A tal fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti:</p> <p>1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento, 1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento.</p> <p>In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/riacquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica. La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico</p> <p>3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p> <p>Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata. A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti:</p> <p>3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata, 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p>
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
<u>C.I - Rimanenze</u>	<p>6.2 a) Rimanenze di Magazzino Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).</p>
<u>C.II - Crediti</u>	
<u>C.II.1 - Crediti di natura tributaria</u>	6.2 b) I Crediti
<i>C.II.1.a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
<i>C.II.1.b Altri crediti da tributi</i>	I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).
<i>C.II.1.c Crediti da Fondi perequativi</i>	La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.
<u>C.II.2 - Crediti per trasferimenti e contributi</u>	Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.
<i>C.II.2.a verso amministrazioni pubbliche</i>	In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.
<i>C.II.2.b imprese controllate</i>	Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.
<i>C.II.2.c imprese partecipate</i>	Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.
<i>C.II.2.d verso altri soggetti</i>	A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:
<u>C.II.3 - Verso clienti ed utenti</u>	a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;
<u>C.II.4 - Altri Crediti</u>	b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.
<i>C.II.4.a verso l'erario</i>	Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.
<i>C.II.4.b per attività svolta per c/terzi</i>	
<i>C.II.4.c altri</i>	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
	I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci. b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate
<u>C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	6.2 c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
C.III.1 - partecipazioni	Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
C.III.2 - altri titoli	
<u>C.IV - Disponibilità liquide</u>	6.2 d) Le Disponibilità liquide
C.IV.1 - Conto di tesoreria	Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: - Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente);
<i>C.IV.1.a Istituto tesoriere</i>	
<i>C.IV.1.b presso Banca d'Italia</i>	
C.IV.2 - Altri depositi bancari e postali	- altri depositi bancari e postali;
C.IV.3 Denaro e valori in cassa	- Assegni; - Denaro e valori in cassa.
C.IV.4 - Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci infrannuali). Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale "Istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economici, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. L'attività di regolarizzazione dei sospesi formati nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti. Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla cassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10) In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali). Nei casi previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere. Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata. Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità (solo per regioni ordinarie e sicilia) Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
	La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è: Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere.
D) RATEI E RISCONTI	
D.1 - Ratei attivi	6.2 e) Ratei e Risconti I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).
D.2 - Risconti attivi	Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	<p>6.3 Patrimonio netto</p> <p>Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.</p> <p>Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato nelle seguenti poste:</p>
Patrimonio Netto di Gruppo	<p>a) fondo di dotazione;</p>
A.I - Fondo di dotazione	<p>b) riserve;</p> <p>c) risultato economico dell'esercizio;</p> <p>d) risultati economici di esercizi precedenti;</p> <p>e) riserve negative per beni indisponibili.</p>
A.II - Riserve	<p>Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o pari a 0.</p> <p>Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.</p> <p>Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.</p> <p>Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.</p>
<i>A.II.b da capitale</i>	<p>Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.</p> <p>Le riserve disponibili sono costituite da:</p>
<i>A.II.c da permessi di costruire</i>	<p>1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;</p> <p>2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle spese correnti; • di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.
<i>A.II.d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	<p>Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", (rinvio all'esempio n. 18).</p> <p>La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo.</p>
<i>A.II.e altre riserve indisponibili</i>	<p>3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.</p> <p>Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:</p>
<i>A.II.f altre riserve disponibili</i>	<p>1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.</p> <p>I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 14;</p> <p>2) "altre riserve indisponibili", costituite:</p>
A.III - Risultato economico dell'esercizio	<p>a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 13;</p> <p>b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.</p> <p>Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.</p> <p>In caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione:</p>
A.IV - Risultati economici di esercizi precedenti	<p>- sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;</p>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
A.V - Riserve negative per beni indisponibili	<p>- sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;</p> <p>- sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.</p> <p>In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura. Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.</p> <p>Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).</p>
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	
A.VI - Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	<p>La voce "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.</p> <p>La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative alle riserve negative per beni indisponibili e la prima applicazione del principio contabile che ha individuato le voci del patrimonio netto che possono assumere valore negativo sono effettuate in occasione del rendiconto 2021. Al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le necessarie verifiche, si procede alle seguenti attività che costituiscono parte integrante delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2021:</p> <p>1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti: -2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" -2.1.6.01.01.01.001 "Riserve negative per beni indisponibili";</p> <p>2) il saldo del conto 2.1.2.01.03.01.001 "Avanzi (disavanzo) portati a nuovo" è stornato al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo";</p> <p>3) è verificata la corretta registrazione delle "riserve da permessi di costruire", che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali";</p> <p>4) sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) che al 31 dicembre 2021 presentano importo negativo, iscrivendoli al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" salva la facoltà di cui al seguente punto, e dopo la verifica riguardante le "riserve da permessi di costruire" di cui al precedente punto;</p> <p>5) le voci da azzerare possono essere stornate anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 "riserve negative per beni indisponibili" per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle riserve indisponibili del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in sede di elaborazione del rendiconto 2021;</p> <p>6) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;</p> <p>7) è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020. Con riferimento alla prima applicazione del nuovo principio in sede di elaborazione del rendiconto 2021, si rinvia all'esempio n. 16.</p>
A.VII - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	<p>6.4 a) Fondi per rischi e oneri</p> <p>Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>- natura determinata; - esistenza certa o probabile; - ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.</p> <p>Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:</p>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

B.1 - per trattamento di quiescenza	<p>a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.</p> <p>b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.</p> <p>I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.</p> <p>Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.</p> <p>-Fondi di quiescenza e obblighi simili.</p> <p>La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente; - i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente; - i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
B.2 - per imposte	<p>Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza.</p> <p>-Fondo manutenzione ciclica.</p> <p>A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.</p> <p>Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzano in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali.</p> <p>Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici; b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione; c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria; d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio. <p>Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza.</p> <p>Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.</p> <p>La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.</p> <p>-Fondo per copertura perdite di società partecipate.</p> <p>Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le</p>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
B.3 - altri	<p>partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.</p> <p>Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).</p> <p>La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità.</p> <p>Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro; 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite. <p>Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, ocularità e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.</p> <p>Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi simili, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc.</p> <p>Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.</p> <p>Un evento dicesi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.</p> <p>Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire.</p> <p>L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.</p> <p>Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività; • la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. <p>Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.</p> <p>Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.</p> <p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
D) DEBITI	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
D.1 - Debiti da finanziamento	<p>c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti riscosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi; - non comprende il debito delle Regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni, da registrare alla voce D5 "Altri debiti", lettera d).
<i>D.1.a prestiti obbligazionari</i>	
<i>D.1.b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	
<i>D.1.c verso banche e tesoriere</i>	
<i>D.1.d verso altri finanziatori</i>	
D.2 - Debiti verso fornitori	
D.3 - Acconti	
D.4 - Debiti per trasferimenti e contributi	
<i>D.4.a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	
<i>D.4.b altre amministrazioni pubbliche</i>	
<i>D.4.c imprese controllate</i>	<p>c2) Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale. c4) Altri Debiti. Comprende il debito delle Regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni</p>
<i>D.4.d imprese partecipate</i>	
<i>D.4.e altri soggetti</i>	
D.5 - altri debiti	
<i>D.5.a tributari</i>	
<i>D.5.b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	
<i>D.5.c per attività svolta per c/terzi</i>	
<i>D.5.d altri</i>	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
E.I - Ratei passivi	
E.II - Risconti passivi	<p>d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato. I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.</p>
E.II.1 - Contributi agli investimenti	
<i>E.II.1.a da altre amministrazioni pubbliche</i>	
<i>E.II.1.b da altri soggetti</i>	
E.II.2 - Concessioni pluriennali	
E.II.3 - Altri risconti passivi	

CONTI D'ORDINE	
1) Impegni su esercizi futuri	<p>7. Conti d'ordine</p> <p>7.1 Definizione</p> <p>Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta tripla classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.</p> <p>Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.</p> <p>Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.</p>
2) beni di terzi in uso	<p>Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria).</p> <p>Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.</p> <p>7.2 Modalità di registrazione</p> <p>Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue:</p> <p>a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente;</p> <p>b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni; creditori per titoli da consegnare).</p> <p>È il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione.</p> <p>Per prassi:</p> <p>1. se l'oggetto viene acquisito o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato;</p> <p>2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato.</p> <p>Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico (funzionamento simultaneo e antitetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto.</p> <p>Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo.</p> <p>Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri).</p> <p>È obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese.</p>
3) beni dati in uso a terzi	<p>7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici</p> <p>Non vi è e non vi può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici.</p> <p>Le "somialtanze" sono solo apparenti ed ingannevoli.</p> <p>È vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine.</p> <p>I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti.</p> <p>Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "compiuti" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale.</p> <p>Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali.</p>
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	<p>7.4. Sul deposito cauzionale</p> <p>Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva".</p> <p>Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si</p>
5) garanzie prestate a imprese controllate	

CONTI D'ORDINE

6) garanzie prestate a imprese partecipate	<p>tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico:</p> <p>a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo;</p> <p>b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo.</p> <p>Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine.</p> <p>Limitandoci all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri).</p>
7) garanzie prestate a altre imprese	<p>Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata.</p> <p>Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma.</p> <p>Pertanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "Immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine; 2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine. <p>In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.</p> <p>L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevano titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".</p>

2. I criteri degli organismi consolidati

CONTO ECONOMICO	Uniacque S.P.A.:	Servizi Comunali S.P.A.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco Regionale Del Serio
Eventuali note:				L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		Isritti nel rispetto del principio della competenza economica, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza		
A.1 - Proventi da tributi				
A.2 - Proventi da fondi perequativi				
A.3 - Proventi da trasferimenti e contributi				
<i>A.3.a Proventi da trasferimenti correnti</i>				
<i>A.3.b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				
<i>A.3.c Contributi agli investimenti</i>				
A.4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Isritti al netto di resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza.			
<i>A.4.a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>				
<i>A.4.b Ricavi della vendita di beni</i>		Rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato completato e lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici Rilevati quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata eseguita	Indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi	
<i>A.4.c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
A.5 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)				
A.6 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
A.7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A.8 - Altri ricavi e proventi diversi				
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	Isritti al netto di resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei	Isritti nel rispetto del principio della competenza economica, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle	Classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi	

CONTO ECONOMICO	Uniacque S.P.A.:	Servizi Comunali S.P.A.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco Regionale Del Serio
	servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza.	imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza		
B.9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo				
B.10 - Prestazioni di servizi				
B.11 - Utilizzo beni di terzi				
B.12 - Trasferimenti e contributi				
<i>B.12.a Trasferimenti correnti</i>				
<i>B.12.b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
<i>B.12.c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
B.13 - Personale				
B.14 - Ammortamenti e svalutazioni				
<i>B.14.a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>				
<i>B.14.b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>				
<i>B.14.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>				
<i>B.14.d Svalutazione dei crediti</i>				
B.15 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				
B.16 - Accantonamenti per rischi				
B.17 - Altri accantonamenti				
B.18 - Oneri diversi di gestione				
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<u>Proventi finanziari</u>				
C.19 - Proventi da partecipazioni				
<i>C.19.a da società controllate</i>	Iscritti in base alla competenza economico-temporale		Iscritti in base alla competenza economico-temporale	
<i>C.19.b da società partecipate</i>				
<i>C.19.c da altri soggetti</i>				
C.20 - Altri proventi finanziari				
<u>Oneri finanziari</u>				
C.21 - Interessi ed altri oneri finanziari	Addebitati per competenza.			
C.21.a Interessi passivi				
C.21.b Altri oneri finanziari				
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO	Uniacque S.P.A.:	Servizi Comunali S.P.A.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco Regionale Del Serio
D.22 - Rivalutazioni				
D.23 - Svalutazioni				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<i>Classificati per natura</i>				
E.24 - Proventi straordinari				
<i>E.24.a Proventi da permessi di costruire</i>				
<i>E.24.b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
<i>E.24.c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>				
<i>E.24.d Plusvalenze patrimoniali</i>				
<i>E.24.e Altri proventi straordinari</i>				
E.25 - Oneri straordinari				
<i>E.25.a Trasferimenti in conto capitale</i>				
<i>E.25.b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				
<i>E.25.c Minusvalenze patrimoniali</i>				
<i>E.25.d Altri oneri straordinari</i>				
26 - Imposte	Calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d'imposta in vigore alla data di bilancio.	Calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio	Rilevate secondo il principio di competenza	
27 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)				
29 - Risultato dell'esercizio di Gruppo				
30 - Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Uniacque S.p.a.	Servizi Comunali S.p.a.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco regionale del Serio
Eventuali note:				L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.1 - Immobilizzazioni immateriali	Isctte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo d'acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale l'immobilizzazione può essere utilizzata. Le immobilizzazioni immateriali realizzate dalla società sono ammortizzate, a quote costanti, come segue:	Isctte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria capitalizzate; gli eventuali acconti corrisposti a fornitori sono iscritti al valore nominale. Nel Bilancio vengono inoltre contabilmente sottratti i fondi ammortamento, la cui quota annuale è stata calcolata sulla base di una ragionevole previsione della residua possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni. Aliquote applicate:	Isctte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori. L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo, "a quote costanti"	
B.1.1 costi di impianto e di ampliamento	-Software applicativo 20%	- costi per l'acquisto di software applicativi: 50%		
B.1.2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-Avviamento 20%	- altri oneri pluriennali: 20% oppure sulla base della durata del mutuo ipotecario		
B.1.3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-Licenze, Marchi e Brevetti 5,56%			
B.1.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	Migliorie beni di terzi:			
B.1.5 avviamento	-Fabbricati afferenti il S.I.I. 3,5%			
B.1.6 immobilizzazioni in corso ed acconti	-Allacciamenti idrici e fognari 5%			
	-Condotte idriche e fognarie 5%			
	-Impianti di sollevamento 12%			
B.1.9 altre	-Impianti di depurazione 8%			
	-Serbatoi 4%			
	-Impianti di potabilizzazione delle acque 8%			
	-Automezzi industriali 20%			
	-Attrezzature per la misura e il controllo dell'acqua 10%			
	-Opere idrauliche fisse 2,5%.			
	Le immobilizzazioni in corso sono state iscritte all'attivo sulla base di quanto stabilito dal Codice Civile e non sono assoggettate ad alcun piano di ammortamento.			
B.II - Immobilizzazioni materiali	Isctte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il	Isctte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria	Isctte al costo di acquisto. L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione	
B.II.1 Beni demaniali				
B.II.1.1 Terreni				

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Uniacque S.p.a.	Servizi Comunali S.p.a.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco regionale del Serio
<i>B.II.1.2 Fabbricati</i>	costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Le aliquote per il processo di ammortamento, distinte per singole categorie, sono le seguenti: -Fabbricati afferenti il S.I.I. 3,5% -Allacciamenti idrici e fognari 5% -Condotte idriche e fognarie 5% -Impianti di depurazione 8% -Opere idrauliche fisse 2,5% -Attrezzatura varia 10% -Mobili e arredi 12% -Macchine ufficio elettroniche e computer 20% -Autovetture 25% -Automezzi industriali 20%.	capitalizzate; gli eventuali acconti corrisposti a fornitori sono iscritti al valore nominale. Nel Bilancio vengono inoltre contabilmente sottratti i fondi ammortamento, la cui quota annuale è stata calcolata sulla base di una ragionevole previsione della residua possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni. Aliquote applicate: - Immobili: 3% - Mobili e arredi: 12% - Macchine elettroniche di ufficio: 20% - Impianto telefonico: 20% - Macchinari: 10% - Impianti: 15% - Attrezzature: 12%-15% - Automezzi: 20% - Autovetture: 25%	alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.	
<i>B.II.1.3 Infrastrutture</i>				
<i>B.II.1.4 Altri beni demaniali</i>				
B.III.2 Altre immobilizzazioni materiali				
<i>B.III.2.1 Terreni</i>				
<i>B.III.2.1.a di cui in leasing finanziario</i>				
<i>B.III.2.2 Fabbricati</i>				
<i>B.III.2.2.a di cui in leasing finanziario</i>				
<i>B.III.2.3 Impianti e macchinari</i>				
<i>B.III.2.3.a di cui in leasing finanziario</i>				
<i>B.III.2.4 Attrezzature industriali e commerciali</i>				
<i>B.III.2.5 Mezzi di trasporto</i>				
<i>B.III.2.6 Macchine per ufficio e hardware</i>				
<i>B.III.2.7 Mobili e arredi</i>				
<i>B.III.2.8 Infrastrutture</i>				
<i>B.III.2.99 Altri beni materiali</i>				
B.3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti				
B.IV - Immobilizzazioni Finanziarie				
B.IV.1 - Partecipazioni in	Valutate con il metodo del costo, pertanto sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori.	Iscritte al valore nominale di sottoscrizione		
<i>B.IV.1.a imprese controllate</i>				
<i>B.IV.1.b imprese partecipate</i>				
<i>B.IV.1.c altri soggetti</i>				
B.IV.2 - Crediti verso			Iscritte al costo	
<i>B.IV.2.a altre amministrazioni pubbliche</i>				
<i>B.IV.2.b imprese controllate</i>				
<i>B.IV.2.c imprese partecipate</i>				
<i>B.IV.2.d altri soggetti</i>				
B.IV.3 - Altri titoli				
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I - Rimanenze	Initialmente iscritte al costo di acquisto o di produzione e successivamente valutate al minore tra il costo ed il corrispondente valore di realizzazione desumibile dal mercato. Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori, con esclusione degli oneri finanziari.	Valutate al costo specifico di acquisto		
C.II - Crediti				

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Uniacque S.p.a.	Servizi Comunali S.p.a.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco regionale del Serio
C.II.1 - Crediti di natura tributaria	Valutati secondo il valore presumibile di realizzazione.	Inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi, sono successivamente valutati al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il totale dei crediti al valore di presumibile realizzo	Esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione	
C.II.1.a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
C.II.1.b Altri crediti da tributi				
C.II.1.c Crediti da Fondi perequativi				
C.II.2 - Crediti per trasferimenti e contributi				
C.II.2.a verso amministrazioni pubbliche				
C.II.2.b imprese controllate				
C.II.2.c imprese partecipate				
C.II.2.d verso altri soggetti				
C.II.3 - Verso clienti ed utenti				
C.II.4 - Altri Crediti	Valutati al valore nominale.	Esprese al valore nominale	Valutate al valore nominale	
C.II.4.a verso l'erario				
C.II.4.b per attività svolta per c/terzi				
C.II.4.c altri				
C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
C.III.1 - partecipazioni				
C.III.2 - altri titoli				
C.IV - Disponibilità liquide				
C.IV.1 - Conto di tesoreria				
C.IV.1.a Istituto tesoriere				
C.IV.1.b presso Banca d'Italia				
C.IV.2 - Altri depositi bancari e postali				
C.IV.3 Denaro e valori in cassa				
C.IV.4 - Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
D) RATEI E RISCONTI	Rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo fisico o economico.	Calcolati sulla base del criterio della competenza economica		
D.1 - Ratei attivi				
D.2 - Risconti attivi				

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Uniacque S.P.A.:	Servizi Comunali S.P.A.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco Regionale Del Serio
Eventuali note:				L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio Netto di Gruppo				
A.I - Fondo di dotazione				
A.II - Riserve				
<i>A.II.b da capitale</i>				
<i>A.II.c da permessi di costruire</i>				
<i>A.II.d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
<i>A.II.e altre riserve indisponibili</i>				
<i>A.II.f altre riserve disponibili</i>				
A.III - Risultato economico dell'esercizio				
A.IV - Risultati economici di esercizi precedenti				
A.V - Riserve negative per beni indisponibili				
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
A.VI - Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
A.VII - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	Rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati. L'entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di attualizzazione.			
B.1 - per trattamento di quiescenza				
B.2 - per imposte				
B.3 - altri				
B.4 - fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.	Destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali a fine esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi	Corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo,	Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente. Costituisce	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Uniacque S.P.A.:	Servizi Comunali S.P.A.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco Regionale Del Serio
	<p>dell'art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative apportate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso. La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro.</p>	<p>al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso. La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro</p>	<p>onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica</p>	
D) DEBITI				
D.1 - Debiti da finanziamento				
<i>D.1.a prestiti obbligazionari</i>	<p>Rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo. Tali debiti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi.</p>	<p>Rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, eccetto nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, per cui sono valutati al valore nominale</p>	<p>Rilevazione iniziale effettuata al valore nominale</p>	
<i>D.1.b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
<i>D.1.c verso banche e tesoriere</i>				
<i>D.1.d verso altri finanziatori</i>				
D.2 - Debiti verso fornitori				
D.3 - Acconti				
D.4 - Debiti per trasferimenti e contributi				
<i>D.4.a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
<i>D.4.b altre amministrazioni pubbliche</i>				
<i>D.4.c imprese controllate</i>				
<i>D.4.d imprese partecipate</i>				
<i>D.4.e altri soggetti</i>				
D.5 - altri debiti				
<i>D.5.a tributari</i>				
<i>D.5.b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
<i>D.5.c per attività svolta per c/terzi</i>				
<i>D.5.d altri</i>				
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<p>Rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.</p>	<p>Calcolati sulla base del criterio della competenza economica</p>		
E.I - Ratei passivi				
E.II - Risconti passivi				
E.II.1 - Contributi agli investimenti				

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Uniacque S.P.A.:	Servizi Comunali S.P.A.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco Regionale Del Serio
<i>E.II.1.a da altre amministrazioni pubbliche</i>	Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo fisico o economico.			
<i>E.II.1.b da altri soggetti</i>				
E.II.2 - Concessioni pluriennali				
E.II.3 - Altri risconti passivi				

Operazioni infragruppo Comune di Cologno al Serio - Uniacque S.p.a.

QUOTE CONSOLIDATO

100%	0,92%	0,92%
------	-------	-------

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.2.d	Crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti	2.268,45	-
	UniAcq	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	2.268,45	
2	UniAcq	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	12.907,20	-
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori -	12.907,20	
3	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	9.769,54	-
	UniAcq	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	9.769,54	
4	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	2.268,45	-
	UniAcq	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi - canoni concessori anno 2021	2.268,45	
5	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	- 6.115,09	-
	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	- 6.115,09	
6	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi - fatture emesse SII	25.687,75	-
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	25.687,75	
7	UniAcq	CE	B.18	Oneri diversi di gestione - Verbale polizia locale n. V/384R/2021	125,25	-
	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	125,25	
8	UniAcq	CE	B.18	Oneri diversi di gestione - Saldo Imu 2021	2.679,00	-
	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	2.679,00	
9	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	520,97	-
	UniAcq	CE	B.18	Oneri diversi di gestione - Tari Anno 2021	520,97	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Nessuna scrittura

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.2.d	Crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti	2.268,45	-
	UniAcq	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	2.268,45	
2	UniAcq	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	12.907,20	-
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori -	12.907,20	
3	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	9.769,54	-
	UniAcq	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	9.769,54	
4	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	2.268,45	-
	UniAcq	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi - canoni concessori anno 2021	2.268,45	
5	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	- 6.115,09	-
	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	- 6.115,09	
6	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi - fatture emesse SII	25.687,75	-
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	25.687,75	
7	UniAcq	CE	B.18	Oneri diversi di gestione - Verbale polizia locale n. V/384R/2021	125,25	-
	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	125,25	
8	UniAcq	CE	B.18	Oneri diversi di gestione - Saldo Imu 2021	2.679,00	-
	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	2.679,00	
9	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	520,97	-
	UniAcq	CE	B.18	Oneri diversi di gestione - Tari Anno 2021	520,97	

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	C	SPA	C.II.2.d	Crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti		20,87	-20,87	
	UniAcq	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	20,87		20,87	
2	UniAcq	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		118,75	-118,75	
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori -	12.907,20		12.907,20	
3	C	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri		12.788,45	-12.788,45	
	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	89,88		89,88	
4	UniAcq	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi		89,88	-89,88	
	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	20,87		20,87	
5	UniAcq	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi - canoni concessori anno 2021		20,87	-20,87	
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	56,26		56,26	
6	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		56,26	-56,26	
	C	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi - fatture emesse SII	236,33		236,33	
7	UniAcq	CE	B.10	Prestazioni di servizi		236,33	-236,33	
	C	CE	B.18	Oneri diversi di gestione - Verbale polizia locale n. V/384R/2021		1,15	-1,15	
8	UniAcq	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	1,15		1,15	
	C	CE	B.18	Oneri diversi di gestione - Saldo Imu 2021		24,65	-24,65	
9	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	24,65		24,65	
	UniAcq	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	4,79		4,79	
						4,79	-4,79	
TOTALI						0,00	0,00	

Operazioni infragruppo Comune di Cologno al Serio - Servizi Comunali S.p.a

QUOTE CONSOLIDATO

100%	0,258%	0,258%
------	--------	--------

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	S.C.	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	45.084,22	-
	C	SPP	D.2	Debiti vs. fornitori	45.084,22	
2	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	790.918,65	-
	S.C.	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	790.918,65	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	S.C.	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	45.084,22	-
	C	SPP	D.2	Debiti vs. fornitori	45.084,22	
2	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	790.918,65	-
	S.C.	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	790.918,65	

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	S.C.	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		116,32	-116,32	
	C	SPP	D.2	Debiti vs. fornitori	45.084,22		45.084,22	
2	C	SPP	D.5.d	Altri debiti vs. altri		44.967,90	-44.967,90	
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi		2.040,57	-2.040,57	
	S.C.	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.040,57		2.040,57	
TOTALI							0,00	0,00

Operazioni infragruppo Comune di Cologno al Serio - Azienda Speciale Consortile Solidalia

QUOTE CONSOLIDATO 100% 13,16% 13,16%

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	Az.Sp.	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	11.862,98	-
	C	SPP	D.2	Debiti vs. fornitori	11.862,98	
2	Az.Sp.	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	138.488,93	-
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	138.488,93	

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	Az.Sp.	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	11.862,98	-
	C	SPP	D.2	Debiti vs. fornitori	11.862,98	
2	Az.Sp.	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	138.488,93	-
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	138.488,93	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Nessuna scrittura

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	Az.Sp.	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		1.561,17	-1.561,17	
	C	SPP	D.2	Debiti vs. fornitori	11.862,98		11.862,98	
	C	SPP	D.5.d	Altri debiti vs.altri		10.301,81	-10.301,81	
2	Az.Sp.	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	18.225,14		18.225,14	
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi		18.225,14	-18.225,14	
TOTALI							0,00	0,00

Operazioni infragruppo Comune di Cologno al Serio - Parco regionale del Serio

QUOTE CONSOLIDATO 100% 3,50% 3,50%

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	15,66	-
	Parco	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	15,66	
2	C	SPP	D.5.d	Altri debiti vs. altri	1.000,00	-
	Parco	spa	C.II.2.a	Crediti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche	1.000,00	
3	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	15,66	-
	Parco	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	15,66	
4	Parco	CE	A.3.a	Proventi da trasferimenti correnti	18.013,20	-
	C	CE	B.12.a	Trasferimenti correnti	18.013,20	
5	C	CE	B.18	Oneri diversi di gestione	1.000,00	-
	Parco	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	1.000,00	

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	15,66	-
	Parco	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	15,66	
2	C	SPP	D.5.d	Altri debiti vs. altri	1.000,00	-
	Parco	SPA	C.II.2.a	Crediti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche	1.000,00	
3	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	15,66	-
	Parco	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	15,66	
4	Parco	CE	A.3.a	Proventi da trasferimenti correnti	18.013,20	-
	C	CE	B.12.a	Trasferimenti correnti	18.013,20	
5	C	CE	B.18	Oneri diversi di gestione	1.000,00	-
	Parco	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	1.000,00	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Nessuna scrittura

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	C	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		15,66	-	15,66
	Parco	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	0,55		-	0,55
	C	SPA	C.II.4.c	Altri crediti vs.altri	15,11		-	15,11
2	C	SPP	D.5.d	Altri debiti vs. altri	35,00		-	35,00
	Parco	SPA	C.II.2.a	Crediti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche		35,00	-	35,00
3	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	0,55		-	0,55
	Parco	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi		0,55	-	0,55
4	Parco	CE	A.3.a	Proventi da trasferimenti correnti	630,46		-	630,46
	C	CE	B.12.a	Trasferimenti correnti		630,46	-	630,46
5	C	CE	B.18	Oneri diversi di gestione		35,00	-	35,00
	Parco	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	35,00		-	35,00
TOTALI							0,00	0,00

Operazioni infragruppo Uniacque S.p.a. - Servizi Comunali S.p.a.

QUOTE CONSOLIDATO 0,92% 0,258% 0,002%

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	UniAcq	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	14.263,24	-
	S.C.	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	14.263,24	
2	UniAcq	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	5.408,57	-
	S.C.	SPA	C.II.4.c	Altri crediti verso altri	5.408,57	
3	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi - fatture emesse SII	29.047,02	-
	S.C.	CE	B.10	Prestazioni di servizi	29.047,02	

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	UniAcq	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	14.263,24	-
	S.C.	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	14.263,24	
2	UniAcq	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	5.408,57	-
	S.C.	SPA	C.II.4.c	Altri crediti verso altri	5.408,57	
3	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi - fatture emesse SII	29.047,02	-
	S.C.	CE	B.10	Prestazioni di servizi	29.047,02	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Nessuna scrittura

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	UniAcq	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		0,34	-0,34	
	S.C.	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	0,34		0,34	
2	UniAcq	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	0,13		0,13	
	S.C.	SPA	C.II.4.c	Altri crediti verso altri		0,13	-0,13	
3	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,69		0,69	
	S.C.	CE	B.10	Prestazioni di servizi		0,69	-0,69	
TOTALI							0,00	0,00

Operazioni infragruppo Uniacque S.p.a. - Azienda Speciale Consortile Solidalia

QUOTE CONSOLIDATO 0,92% 13,16% 0,12%

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	UniAcq	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	128,32	-
	Az.Sp.	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	128,32	
2	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	287,91	-
	Az.Sp.	CE	B.10	Prestazioni di servizi	287,91	

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	UniAcq	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	128,32	-
	Az.Sp.	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	128,32	
2	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	287,91	-
	Az.Sp.	CE	B.10	Prestazioni di servizi	287,91	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Nessuna scrittura

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	UniAcq	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti - fatture emesse		0,16	-0,16	
	Az.Sp.	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	0,16		0,16	
2	UniAcq	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,35		0,35	
	Az.Sp.	CE	B.10	Prestazioni di servizi		0,35	-0,35	
TOTALI							0,00	0,00

All. 3 - Variazioni rispetto all'anno precedente

 Comune di Cologno al Serio
 Bilancio consolidato 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2021	Bilancio consolidato 2020	Diff.	Comune di Cologno al Serio	Uniacque S.p.a.:	Servizi Comunali S.p.a.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco Regionale del Serio
Totale crediti vs partecipanti	2.839	2.397	441	0	441	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.664.410	1.645.147	19.263	-108.266	126.022	-36	821	722
Immobilizzazioni materiali	31.081.425	30.099.952	981.473	967.442	11.178	1.104	-945	2.695
Immobilizzazioni Finanziarie	141.092	234.454	-93.362					
Totale immobilizzazioni	32.886.927	31.979.552	907.374					
Rimanenze	124.654	142.083	-17.429	-17.266	-553	390	0	0
Crediti	2.520.445	2.169.884	350.562	457.541	-68.980	-614	-40.819	3.434
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	6.788	7.054	-267	0	0	0	-267	0
Disponibilità liquide	3.772.487	4.786.844	-1.014.357	-1.193.620	54.059	16.426	109.553	-776
Totale attivo circolante	6.424.374	7.105.866	-681.492	-753.344	-15.474	16.201	68.467	2.658
Totale ratei e risconti attivi	17.153	16.952	201	571	-758	21	377	-10
TOTALE DELL'ATTIVO	39.331.292	39.104.767	226.525					
Patrimonio netto	19.409.648	19.496.954	-87.307					
Fondi per rischi ed oneri	372.390	273.243	99.146	88.291	10.867	-116	105	0
TFR	63.054	61.860	1.195	0	-2.561	118	3.637	0
Debiti	11.511.914	12.230.224	-718.310	-604.591	-118.108	10.794	-11.178	4.773
Ratei e risconti passivi	7.974.286	7.042.485	931.801	856.168	-164	893	74.904	0
TOTALE DEL PASSIVO	39.331.292	39.104.767	226.525					

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2021	Bilancio consolidato 2020	Diff.	Comune di Cologno al Serio	Uniacque S.p.a.:	Servizi Comunali S.p.a.	Azienda Speciale Consortile Solidalia	Parco Regionale del Serio
Componenti positivi della gestione	10.975.700	10.257.835	717.865	531.708	63.657	15.205	122.644	-15.349
Componenti negativi della gestione	11.041.301	9.686.327	1.354.973	1.201.470	12.459	15.424	125.658	-38
Risultato della gestione operativa	-65.601	571.507	-637.108	-669.762	51.198	-218	-3.014	-15.311
Proventi ed oneri finanziari	-210.523	-205.406	-5.117	10.960	-16.172	-127	146	76
Rettifiche di valore di attività finanziarie*	17.101	420.996	-403.895	-314.113	2.025	0	-486	0
Proventi ed oneri straordinari*	541.850	532.811	9.039	-508	0	-61	0	7.954
Imposte sul reddito	163.410	156.800	6.609	-850	7.889	-311	-156	36
RISULTATO DI ESERCIZIO	119.417	1.163.108	-1.043.691					

*la variazione complessiva della voce è altresì influenzata dalle differenze da annullamento